

QUADERNO OPERATIVO

**per tutori volontari
di minorenni stranieri non accompagnati**



In collaborazione con:



DEFENCE FOR CHILDREN
International-Italia

Progetto SPRAR Minori 2014-2016
Comune di Bologna www.comune.bologna.it

SOGGETTI ATTUATORI:

Cooperativa Sociale Camelot Officine Cooperative
Ceis
Csapsa
Metoikos
Coop Dolce
Open group

LA PRESENTE PUBBLICAZIONE È STATA CURATA DA:

Comune di Bologna: U.I. Minori, Famiglie, Tutele e Protezioni - Area Benessere di Comunità www.comune.bologna.it
Cooperativa Sociale Camelot Officine Cooperative www.coopcamelot.org
Defence for Children international Italia www.defenceforchildren.it

CONTRIBUTI DI:

Luca Rizzo Nervo Assessore Sanità, Welfare, Innovazione Sociale e solidale, Comune di Bologna

Dario Vinci Comune di Bologna: U.I. Minori, Famiglie, Tutele e Protezioni - Area Benessere di Comunità

Andrea Bermond Cooperativa Sociale Camelot Officine Cooperative

Gabriella Gallizia e Pippo Costella Defence for Children Italia

Antonella Tosarelli Comune di Bologna: U.I. Minori, Famiglie, Tutele e Protezioni - Area Benessere di Comunità

Chiara Guidoreni Cooperativa Sociale Camelot Officine Cooperative

Francesco Pasquini Gruppo Ceis

Francesco Tripodi Csapsa due

Antonella Bonaduce, Raffaella Zerba, Antonella Salvo Tutrici volontarie

Luigi Fadiga Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza Regione Emilia Romagna

Antonella Tosarelli Comune di Bologna: U.I. Minori, Famiglie, Tutele e Protezioni - Area Benessere di Comunità ha coordinato l'attività di stesura del quaderno

ILLUSTRAZIONI a cura di Max Frezzato, concesse gentilmente in utilizzo esclusivo a Defence for Children Italia

GRAFICA E LAY-OUT: Yoge Comunicazione Sensibile

STAMPA: Pixartprinting - 2016

Il Quaderno è finanziato tramite il progetto SPRAR MSNA 2014-2016 del Comune di Bologna.

© 2016 Defence for Children International - Tutti i diritti riservati. La riproduzione anche parziale o la presentazione di questa pubblicazione è permessa solo se il copyright è rispettato e la fonte è citata.

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE.....	6
2	L'ISTITUTO GIURIDICO DELLA TUTELA A FAVORE DI MINORENNI, TRA MODELLO CLASSICO E NUOVI SCENARI APPLICATIVI.....	8
3	IL PROGETTO SPRAR MINORI: CARATTERISTICHE, OBIETTIVI SPECIFICI, ATTIVITÀ, ORGANIZZAZIONE.....	18
4	PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROPOSTA “VERSO UN SISTEMA DI TUTELA DEI MINORENNI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI”.....	21
5	PERCHÉ IL TUTORE VOLONTARIO?.....	24
6	L'ESPERIENZA DI BOLOGNA: IL CORSO DI FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE PER ASPIRANTI TUTORI VOLONTARI.....	27
7	GLI INCONTRI: CONTENUTI E OSSERVAZIONI.....	35
8	L'ESPERIENZA DEI TUTORI VOLONTARI: L'ABBINAMENTO, LA PROCEDURA DI NOMINA DEL GIUDICE TUTELARE, L'ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E LA RETE DEI SERVIZI.....	44
9	L'ACCOGLIENZA IN COMUNITÀ EDUCATIVA, PRESENTAZIONE DI ALCUNE ESPERIENZE.....	49
10	TESTIMONIANZA DI UNA TUTRICE VOLONTARIA.....	53
11	TESTIMONIANZA DI UN GRUPPO DI TUTRICI VOLONTARIE.....	55
12	IL CONTESTO INTERNAZIONALE E NAZIONALE.....	57
13	CONCLUSIONI.....	60
14	BIBLIOGRAFIA.....	63
	ALLEGATO: ORIENTAMENTI PRATICI PER TUTORI.....	65

1. INTRODUZIONE

Abbiamo assistito, nel corso del 2016, ad un flusso migratorio che ha portato in Italia oltre 181 436 persone che hanno attraversato il mare Mediterraneo e oltre 4000 tra queste hanno perso la vita nell'attraversamento. I minori sono stati 25 772.

Non vi sono elementi ad oggi che ci facciano pensare ad un arresto o ad una diminuzione degli arrivi per i prossimi anni, almeno nel breve-medio termine.

Sappiamo bene che le cause sono molteplici e non riguardano solo i paesi coinvolti in conflitti bellici, ma abbiamo a che fare con gli effetti della globalizzazione, delle crisi climatiche, dello sviluppo demografico, ma soprattutto degli enormi squilibri nella distribuzione della ricchezza.

Come sappiamo i minori sono tra i più vulnerabili nell'affrontare il viaggio migratorio, spesso intrapreso con scarsa consapevolezza, viaggio che non risparmia nulla delle tragiche esperienze che lo compongono.

Il Comune di Bologna accoglie minori stranieri non accompagnati fin dagli anni 90, quando i flussi provenivano principalmente dalla ex Jugoslavia, dal Kosovo e dall'Albania, e in seguito dalla Romania. Poi si sono verificate la prima emergenza Nord Africa, dopo le "Primavere arabe" nel 2011, e dal 2014 quella che è stata chiamata prima "mare Nostrum" poi "emergenza sbarchi".

Il decreto legislativo n. 142/2015, con il quale sono state recepite le direttive europee relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (2013/33/UE) e le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale (2013/32/UE), ha delineato per i minori stranieri non accompagnati, sulla base di quanto previsto dall'intesa Stato - Regioni del 10 luglio 2014, un percorso di accoglienza per la presa in carico istituzionale del minore dal momento dello sbarco o del primo rintraccio sino al raggiungimento dell'autonomia.

Il modello prefigurato si struttura sulla:

Prima accoglienza: gestita in centri diffusi sul territorio nazionale con una garanzia di ospitalità di 50 minori per progetto distribuiti in strutture che possono accogliere fino a un massimo di 30 minori, con un turn-over garantito di 60 giorni. Queste strutture sono finanziate, per ora, dal Ministero dell'Interno sul fondo FAMI, ma dovranno trasformarsi in centri governativi, istituiti dal decreto 1 settembre 2016 dal Ministro dell'Interno come strutture destinate, per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, all'ospitalità di minori stranieri non accompagnati (ai sensi dell'art. 19 comma 1 del decreto legislativo n. 142/2015). Tali strutture sono deputate, fra l'altro, al supporto alle autorità competenti al fine del completamento delle procedure volte alla identificazione e all'accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato.

Seconda accoglienza: La prosecuzione dell'accoglienza del minore è assicurata (ai sensi del comma 2 decreto legislativo n. 142/2015) tramite l'inserimento in strutture di seconda accoglienza identificate nell'ambito della rete del Servizio di Protezione dei Richiedenti Asilo e Rifugiati (da ora SPRAR) dedicata ai minorenni stranieri non accompagnati (da ora MSNA) e, in caso di insufficienza della ricettività SPRAR, in altre strutture del territorio o mediante lo strumento dell'affido.

Il Comune di Bologna ha inteso dare piena applicazione a quanto previsto nel piano di accoglienza del luglio 2014 ed ha ampliato il proprio progetto locale SPRAR, estendendolo ai MSNA fino a prevedere 152 posti a loro dedicati, distribuiti sull'area metropolitana, 30 dei quali garantiti dal progetto Vesta, di accoglienza in famiglia per neomoaggiorenni.

Dal marzo 2015 ha avviato una hub minori di prima accoglienza (hub Merlani), sostenendo poi l'avvio del secondo, a Budrio, da settembre 2016, di cui ANCI Emilia Romagna è capofila.

È in questo contesto che si è realizzata la sperimentazione dei Tutori Volontari, come opportunità offerta ai ragazzi e alle ragazze, MSNA, per un accompagnamento che possa fungere da ponte, anche al compimento del 18° anno, momento in cui ogni legame è prezioso e può fare la differenza nei percorsi di integrazione, verso una comunità che sappia attivarsi e assumersi, coraggiosamente, responsabilità importanti, come quelle che il ruolo di Tutore prevede.

Il mio ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato alle attività realizzate nell'ambito del progetto "SPRAR minori - Tutori volontari di minorenni stranieri non accompagnati" del Comune di Bologna, operatori comunali, Asp Bologna, Ausl Bologna, Camelot officine Cooperative, gli Enti gestori dello SPRAR minori, comunità educative.

Una speciale riconoscenza va al Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Emilia-Romagna, Luigi Fadiga, ed al suo Ufficio, per il sostegno al nostro progetto, e a Defence for Children Italia che ha accompagnato la sperimentazione legata ai Tutori Volontari. Si ringraziano tutti i cittadini interessati alla tutela volontaria, incontrati durante la realizzazione delle attività svolte e in particolare i tutori volontari che sono stati formati nell'ambito di questo progetto, e che con la loro indispensabile opera lo hanno reso possibile. Un sentito ringraziamento, infine, va rivolto a tutti i ragazzi migranti, che in questi anni insieme a noi hanno costruito e costruiscono questa importante esperienza.



Comune di Bologna

Luca Rizzo Nervo
*Assessore Sanità, Welfare, Innovazione Sociale e solidale
Comune di Bologna*

2. L'ISTITUTO GIURIDICO DELLA TUTELA A FAVORE DI MINORENNI

tra modello classico e nuovi scenari applicativi



a cura di
Dario Vinci
Comune di Bologna: U.I. Minori, Famiglie,
Tutele e Protezioni - Area Benessere di Comunità



2.1. L'intervento surrogatorio del tutore

“Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore....”.

Questo quanto stabilisce l'art. 343 del nostro codice civile del 1942, già approvato per la parte qui di interesse nel 1938. Ma l'Istituto della tutela (e anche quello della curatela) risale al Diritto Romano, che già prevedeva a favore dei soggetti non sottoposti ad un *pater familias*, maschi fino a quattordici anni e femmine fino a dodici anni (*pupilli*), la **tutela degli impuberi** che attribuiva ad un tutore il compito di supplire alla loro incapacità di agire. Per il periodo di vita successivo, fino al compimento del venticinquesimo anno d'età, i giovani che non avevano un *pater familias* potevano essere assistiti nel campo patrimoniale da un **curatore** nominato dal magistrato al fine di rendere efficaci i negozi da loro conclusi.

Passati attraverso il diritto comune e la codificazione napoleonica, gli istituti di tutela e curatela hanno mantenuto il loro significato giuridico e sociale originario. La tutela è — rispetto al minore che per varie ragioni non abbia chi esercita la responsabilità genitoriale su di lui — uno strumento surrogatorio della figura genitoriale mancante o impedita, attraverso l'attività di una persona, il tutore, che esercita funzioni di rappresentanza legale, di amministrazione e di cura

della persona, mentre la curatela è rivolta ad assicurare al minore emancipato dalla potestà dei genitori l'assistenza di un soggetto, il curatore, limitata al campo patrimoniale. Nel modello classico, gli impedimenti genitoriali da cui derivava la necessità di nominare un tutore non erano quasi mai collegati ad esigenze sociali a cui non potesse già sopperire il tutore in autonomia. Ciò accadeva sia per un diverso ruolo dei Servizi Sociali e degli strumenti di intervento allora previsti, che per una limitata tipologia di situazioni per le quali si apriva una tutela.

I mutamenti legislativi e sociali negli ultimi decenni hanno infatti cambiato il quadro in cui tutela e curatela si collocano. Alla tutela si sono affiancati, come strumenti di protezione dei minori orfani o abbandonati o privi di un ambiente familiare idoneo, l'adozione e l'affidamento familiare, che offrono al bambino una famiglia "sostitutiva" privilegiando il suo bisogno di ricostruire dei rapporti interpersonali propri di una famiglia e lasciando in ultima linea gli aspetti patrimoniali. Nella pratica giudiziaria il numero dei procedimenti di tutela dei minori è disceso per una serie combinata di fattori, fra cui la destinazione all'adozione dei minori privi di genitori o abbandonati, la diminuzione degli orfani e l'abbassamento della maggiore età dai ventuno ai diciotto anni (art. 2, comma 1°, c.c.). Recentemente l'istituto della tutela ha trovato nuovo spazio per offrire assistenza e rappresentanza ai minori stranieri che si trovano nel nostro Stato non accompagnati dai genitori¹.

Ponendo la tutela – insieme all'adozione, all'affidamento familiare e all'inserimento in comunità di tipo familiare – fra gli istituti di protezione con cui per disposizione della Costituzione (art. 30, comma 2) la legge provvede a che siano assolti i compiti dei genitori in caso di loro incapacità, è però possibile e doverosa una lettura sistematica della sua disciplina che favorisca nella gestione la centralità della cura del minore come soddisfazione di un primario diritto della persona.

2.2. Nuove forme di sostegno e funzioni della tutela

Lo strumento della tutela previsto nel codice civile del 1942, è stato utilizzato in assenza di un impianto normativo che prevedesse puntuali strumenti a sostegno dei minorenni e della stessa genitorialità. A ciò si giunge, come detto, solo con l'evoluzione citata del diritto minorile e di famiglia, attraverso un nuovo ruolo, ed una maggiore ingerenza, nelle scelte educative dello Stato sulle funzioni genitoriali (prima intesa quale "patria potestà" ed ora come "responsabilità genitoriale", introducendo le competenze civili del Tribunale per i Minorenni e prevedendo separazione e divorzio, dove venivano comunque regolamentati anche i poteri genitoriali) e nelle risposte al disagio dei minorenni, attraverso l'introduzione della l. 184/83 con gli strumenti dell'affidamento familiare e dell'adozione e la riforma dell'assistenza sociale ex l. 328/2000. Tali

1 P. Pazè, *Tutela e Curatela dei minori*, in *Trattato di Diritto di Famiglia*, diretto da P. Zatti, Milano, 2002

competenze socio-assistenziali sono demandate ad interventi statali di promozioni e sostegno della maternità (esempio assegno di maternità o bonus bebè) e per la parte relativa ad interventi progettuali, ex DPR 616/77 e successivi interventi normativi da ultimi la citata l. 328/00 e la legge regionale Emilia Romagna n. 2/2003, ai Servizi Sociali locali presso i Comuni di residenza dei minori.

Il ruolo del Comune viene ribadito in sede di riforma Costituzionale (L. Cost. 3/2001 nella nuova formulazione dell'art 118 Cost). In tal senso la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini possono essere delegate dai Comuni all'AUSL o a figure specifiche quali Aziende pubbliche, Consorzi o Unioni di Comuni.

Possiamo quindi ritenere che le tutele oggi aperte abbiano presupposti e finalità diverse rispetto a quelle che il legislatore del 1938 aveva immaginato. Non solo per l'abbassamento della maggiore età da 21 a 18 anni, ma anche per l'introduzione di nuovi percorsi di sostegno, ora più tenui (es. affidamento familiare) ora più radicali (es. adozione), prevedendo altresì ipotesi in cui possono persino coesistere la tutela con l'affidamento familiare, in capo a soggetti diversi, al fine di qualificare l'intervento sociale a sostegno del minorenne e del nucleo di riferimento, deferendo altrove (di solito gli Enti locali) le incombenze proprie della legale rappresentanza. E ancora, per l'utilizzo dello strumento della tutela, come meglio si dirà nel prossimo paragrafo, ai moderni flussi migratori dei minorenni stranieri non accompagnati.

Allo stesso tempo, vengono introdotte nuove forme di sostegno dei minori in difficoltà, integrative della tutela (es. percorsi di sostegno sociale) o alternative alla stessa (es. affidamenti familiari).

2.3. La Pubblica Tutela

È possibile che il Giudice Tutelare (o anche il Tribunale per i Minorenni o il Tribunale Ordinario, in via incidentale) nomini alla funzione tutoria l'Ente Pubblico (di solito quello di residenza), ai sensi dell'art. 354 c.c.

“La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o allo ospizio in cui questi è ricoverato. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare la funzione di tutela. È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entità dei beni o altre circostanze lo richiedono”.

In questa prospettiva, viene anche soddisfatta la futura previsione dell'articolo 30 co. 2 della Costituzione:

“Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”.

Anche se quest'ultima applicazione era assai limitata, perché nel descritto modello il minore

veniva accolto a casa del tutore o anche in Istituti per minorenni ma senza una valorizzazione del progetto educativo, divenendo piuttosto una mera accoglienza o peggio un luogo di "correzione". Ciò assume una sua compiutezza solo con la citata evoluzione dell'intervento di assistenza sociale (DPR 616/77, L. 184/83, L. 328/2000 e Riforma della parte II Tit. V della Costituzione ex L Cost. 3/2001), per cui si vanno ad aggiungere nuove risposte sociali a situazioni di disagio complesso che avevano portato alla nomina di un tutore. Si ricordano ancora la riforma dei servizi sociali approvata con legge n. 328 del 2000, che estende la platea e la tipologia delle prestazioni sociali erogabili, e la legge n. 184 che nel 1983 introduce l'Istituto dell'affidamento familiare e l'adozione di minorenni, modificata nel 2001 per superamento gli Istituti per minori a favore del diverso modello comunitario.

Agli impedimenti genitoriali previsti dalla legge si aggiungono esigenze processuali, tanto civili (accertamento dello stato di abbandono) o penali (reati di abusi intrafamiliari), che prevedono una tale nomina (tutore o curatore). Questa esigenza discende dall'impossibilità per i genitori a rappresentare in giudizio la prole con cui, per ragioni processuali appunto, si trovano ad essere (quantomeno in via astratta) in conflitto di interessi. I fenomeni migratori nel tempo intercorsi hanno poi introdotto una nuova condizione a premessa della nomina di un Pubblico Tutore, il caso di soggetti minorenni i cui genitori non erano deceduti né erano stati dichiarati incapaci dal Tribunale per i Minorenni, ma erano solamente all'estero e come tali impossibilitati ad esercitare le funzioni genitoriali nel nostro paese: è il caso dei minori stranieri non accompagnati.

Ciò perché alla tutela si perviene, come visto, per cause diverse dalla morte, scomparsa o assenza dei genitori (art. 48-49 cc), ma anche quando questi non possono esercitare la responsabilità genitoriale, anche se ne è conosciuto l'indirizzo. In tali casi la scelta di porre il minore sotto tutela è inevitabilmente discrezionale, seguendo la regola che la mancanza delle figure genitoriali **deve protrarsi per un tempo significativo** con pregiudizio per le relazioni educative e/o per la gestione del patrimonio del minore. È per questo motivo che l'art. 3, comma 2°, legge n. 184/1983 concede ai legali rappresentanti delle comunità o degli istituti pubblici privati, quando l'esercizio della potestà o della tutela sul minore che accolgono è impedito, trenta giorni di tempo dall'accoglienza per proporre al giudice tutelare istanza di nomina del tutore.

In passato fra le situazioni di impedimento erano rilevanti l'emigrazione, non stagionale o provvisoria, dei genitori italiani in altri Stati con cui le comunicazioni fossero difficili o, in guerra, la loro detenzione in campi di prigionia, per cui i genitori per lunghi periodi non si occupavano del figlio e non costituivano più per lui dei punti di riferimento. A tali fatti si avvicina anche la condizione di latitanza dei genitori i quali, per questo loro stato, non possono praticare la potestà sul figlio. In condizione analoga sono i minori stranieri emigrati in Italia non accompagnati dai genitori, in qualche caso affidati a parenti o famiglie amiche e talvolta soli. Mentre per una parte di essi i genitori esercitano da distante le attività di cura e, se del caso, di rappresentanza mantenendo regolari rapporti epistolari o telefonici, per altri minori l'assenza di genitori o tutori che assumano e esercitino la responsabilità genitoriale impone la nomina di un tutore che curi la loro persona, assicuri che siano loro garantiti i diritti sociali minimi come l'ammissione nelle scuole, l'accesso al lavoro e la fruizione dei servizi sanitari e sociali e li rappresenti per le pratiche amministrative relative al soggiorno

e nei procedimenti giudiziari e amministrativi che li concernono.² Il Consiglio d'Europa (Risoluzione n. 97/C221/03 del 26 giugno 1997, art. 3, comma 4°) ha confermato che ai minori cittadini di paesi terzi non accompagnati da un adulto per essi responsabile gli Stati membri devono avere cura di fornire "il più rapidamente possibile la necessaria rappresentanza tramite una tutela legale o un organismo nazionale o altra forma adeguata: qualora al minore non accompagnato sia assegnato un tutore, "questi dovrebbe provvedere in conformità alla legislazione nazionale, affinché le esigenze, per esempio giuridiche, sociali, mediche o psicologiche, del minore siano debitamente soddisfatte". Un'altra situazione di impedimento della potestà dei genitori che rende necessaria l'apertura di tutela è ipotizzata nell'art. 3 legge n. 184/1983 (che aggiorna l'art. 402 c.c., implicitamente abrogato) per i minori ricoverati in una comunità di tipo familiare o in un istituto di assistenza pubblico o privato, fino a quando il genitore non riprenda l'esercizio della potestà.

Nell'impedimento materiale non rientra la detenzione la quale non ostacola l'esercizio della potestà. Infatti l'ordinamento penitenziario prevede che particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie (art. 28, legge 26 luglio 1975, n. 354). Peraltro il disinteresse o il cattivo esercizio della potestà da parte del detenuto comportano la sanzione della decadenza dalla potestà e quindi una tutela per il figlio che sia privo della potestà anche dell'altro genitore.³ È però da ricordare che un minore senza residenza in Italia ed interessato da un procedimento penale dovrà necessariamente ricevere un tutore, per le incombenze processuali, pena la stessa nullità del procedimento oltretutto l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

2.4. Funzioni del Tutore

Alla luce dell'attuale assetto, possiamo pertanto descrivere lo strumento della tutela, partendo dall'art. 357

"Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni":

Ed in particolare:

1. LA CURA DEL MINORE

a) Rispetto a quella prevista per i genitori:

nonostante il rimando alla medesima disciplina (artt. 147, 315 bis, 316, 320) esistono differenze. Infatti, mentre i genitori, pur nel rispetto delle attitudini del figlio, adottano liberamente le decisioni relative all'istruzione, educazione e fissazione della dimora di quest'ultimo, il tutore può solo proporre al giudice tutelare le soluzioni che ritiene più idonee e solo a quest'ultimo compete la deliberazione finale, in particolare in materia di istruzione (art. 371 cc).

² Corte App. Torino, sez. minorenni, 29 dicembre 1999, in *Minorigiustizia*, 2000, n. 1, 180.

³ P. Pazè 2002 (cit.)

b) Convivenza con il tutelato (cd pupillo) e casi di affidamento familiare:

il tutore non è tenuto a convivere con il pupillo né ha alcun obbligo di mantenimento verso di lui. Le somme necessarie al mantenimento sono infatti reperite all'interno del patrimonio di quest'ultimo e determinate alla luce dell'entità dello stesso; sono eccezioni le tutele di parenti, dove il mantenimento può essere retto non tanto sulla tutela ma su obblighi alimentari ai sensi degli artt. 433 e ss.

Ancora diverso il caso in cui il minore indigente, in tutela a terzo non parente, venga sostenuto per mezzo di contributi dei servizi sociali o per spirito di liberalità del tutore/affidatario. Con riferimento a quest'ultima fattispecie, si rileva che le funzioni tutorie e quelle dell'affidatario possono essere attribuite a persone distinte ed è l'affidatario che convive in quel caso con il minorenne. Qualora il tutore non sia anche affidatario, i suoi poteri-doveri di cura risultano compressi: è per esempio l'affidatario che mantiene rapporti con l'autorità scolastica e con le autorità sanitarie (art. 3 l. 184/83) e che deve essere sentito nei procedimenti in materia di responsabilità genitoriale, affidamento e adozione. Il tutore limita quindi la sua attività di cura del minore nel dare indicazioni e nel vigilare sull'operato dell'affidatario.

2. LA RAPPRESENTANZA NEGLI ATTI CIVILI

a) Tra gli atti di natura personale,

per i quali è richiesto l'assenso o per i quali deve comunque essere sentito il parere del tutore, rilevano particolarmente il proprio consenso per attivare un affidamento familiare consensuale; essere sentito nella procedura per accertare lo stato di abbandono ed anche in fase di definizione dell'iter adottivo. Come anche deve essere sentito il tutore nella decisione di contrarre matrimonio nella minore età (ma avendo già compiuto 16 anni) essendo necessaria l'autorizzazione del Tribunale.

b) Negli altri atti civili:

nei rapporti con le Istituzioni ed in generale con i terzi, iscrizioni scolastiche, uffici demografici, rilascio passaporti, istanza di asilo; in sede di giudizio civile, penale e amministrativo; liberatorie in materia di privacy e consensi vari, afferenti la sfera giuridica del tutelato, es. richiesta ISEE, che ai sensi della riforma in vigore dal 1° gennaio 2015 consente al minore in affidamento familiare di avere sempre un ISEE autonomo.

c) Poteri di rappresentanza del tutore collegati alla cura:

restano però, esclusivamente in capo al tutore, le competenze in materia di consenso informato sanitario, tra cui anche la decisione di interrompere la gravidanza, e in merito alle scelte religiose (salvo capacità di discernimento del minorenne, ad esempio se quasi maggiorenne).

3. LA RAPPRESENTANZA COLLEGATA ALL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI

Si tratta di un potere personale del tutore che non può essere delegato ad altri, da esercitarsi con la diligenza del buon padre di famiglia, salvo mandati speciali, e sempre salva l'esigenza di chiedere l'autorizzazione al Giudice Tutelare o al Tribunale, qualora si tratti di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (art. 372, 374, 375 c.c.).

2.5. I doveri del minore in tutela

Ai sensi dell'art. 371, è il Giudice Tutelare che deve deliberare sul luogo dove il minore deve essere cresciuto ed in merito alla sua istruzione. Mentre, ai sensi dell'art. 358, è il tutore a richiamarlo, qualora se ne allontani senza permesso.

Tale luogo, di norma, dovrebbe essere quello di residenza, essendo il suo domicilio necessario fissato ai sensi di legge (art. 45 c.c.) presso il tutore. Sempre in tema di residenza, si ricorda come sia dovere del tutore garantire l'iscrizione anagrafica al tutelato, secondo la normativa in materia di residenza, pena anche sanzioni pecuniarie.

2.6. Provvedimenti urgenti

Ai sensi dell'art. 361

“Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice può procedere occorrendo, alla apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa”



2.7. Gratuità della tutela

Ai sensi dell' art. 379

“L'ufficio tutelare è gratuito. Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità da una o più persone stipendiate.”



2.8. Responsabilità civile del tutore

Ai sensi dell'art. 382

“Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri. Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.”

La materia della responsabilità civile, in particolare riguarda non soltanto le ipotesi in cui si amministra un patrimonio ma anche la cura in senso ampio del tutelato, compresa la sua incolumità o quella di terzi danneggiati dallo stesso tutelato, nella sola ipotesi però in cui il tutore ne aveva la diretta vigilanza (es. coabitazione o custodia temporanea). In proposito, è utile fare una breve disamina del quadro normativo.

Esistono, per quanto in oggetto, tre tipi di responsabilità:

1 RESPONSABILITÀ IN EDUCANDO

La responsabilità in educando, è quella propria dei genitori e dei tutori con cui convive il minorenne, i quali si ritengono responsabili dei danni che si cagiona il minorenne o che cagiona a terzi, salvo provare non tanto di non avere potuto impedire il fatto concreto ma che siano stati trasmessi corretti modelli educativi volti ad evitare quell'accaduto. Appunto perché la responsabilità si fonda sulle carenze educative, la responsabilità di tal genere è nei fatti quasi oggettiva, perché molto difficile da evitare (art. 2047 e 2048 c.c.).

2 RESPONSABILITÀ IN VIGILANDO

La responsabilità in vigilando, riguarda non i genitori bensì coloro che hanno una custodia temporanea del minorenne, ad esempio la scuola; in tal caso valgono sempre gli articoli 2047 e 2048 c.c., e in alcuni casi l'art. 1218 c.c., valorizzando il vincolo contrattuale che sorge a seguito dell'iscrizione scolastica, necessitando in tutti i casi la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto rispetto al quel momento e non al modello educativo (art. 2047 e 2048) oppure che il fatto non può essergli imputato (art. 1218 c.c.), dovendosi comunque valutare le misure adottate non solo in base all'età del minorenne ma alle sue effettive caratteristiche. Gli operatori delle Comunità per minorenni possono risultare responsabili civilmente alla stregua del genitore o della scuola, a seconda del periodo dal quale il minore è ospite e pertanto interessato da un intervento educativo. Lo stesso dicasi per il tutore convivente.

3 RESPONSABILITÀ IN ELIGENDO

La responsabilità in eligendo si ha quando il danno derivante al minorenne o prodotto dallo stesso minorenne a terzi può essere imputato, anche in concorso con altre figure, ad esempio genitori, scuola o comunità, all'Ente locale che ha disposto la scelta di una struttura, poi dimostratasi non adeguata ai bisogni di contenimento del minorenne. Anche in tale caso, si parla di una responsabilità pressoché oggettiva (art. 2049 c.c.). In questo quadro, appare rilevante chiarire che il Tutore se non convivente o custode anche temporaneamente del pupillo, non potrà esserne ritenuto responsabile civilmente (art. 2048 c.c.).

2.9. Responsabilità penale, a danno e a carico del tutore o del minore

La condotta di reato ha ad oggetto la lesione o la messa in pericolo di un bene fondamentale (es. nell'omicidio il diritto alla salute e in particolar modo alla vita) e può essere di tipo commissivo (quando deriva da una condotta attiva) oppure di tipo omissivo (quando si esplica nel non agire, avendo invece il dovere legale di agire, per una norma di legge, ad esempio l'omissione di soccorso).

I reati di tipo commissivo sono solitamente condotte che tutti possono commettere (es. omicidio) mentre quelli di tipo omissivo sono legati ad una condizione oggettiva (es. omissione di soccorso) ovvero ad uno status soggettivo in cui si verifica un evento lesivo (es. omessa vigilanza del tutore che cagiona un danno al tutelato).

Per quanto riguarda i reati commissivi, è opportuno chiarire che il tutore non è titolare di un obbligo di denuncia, poiché (salvo alcune eccezioni) nessun cittadino è obbligato a denunciare un reato di cui è venuto a conoscenza, salvo il caso in cui sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. Si ricorda infatti che la tutela non è un Ufficio pubblico ma privato, e pertanto il tutore non può essere inteso quale pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Al contrario della responsabilità civile, che può ricadere anche su chi non ha commesso direttamente il fatto dannoso (es. tutore con obblighi di vigilanza), la responsabilità per una condotta penalmente sanzionabile è di tipo personale, quindi il minore infra 14enne che delinque, pur non essendo capace di intendere e di volere, non trasferirà la propria colpa penale sul genitore, sul tutore o sull'affidatario ma semplicemente sarà ritenuto dal diritto non perseguibile penalmente con nessuna conseguenza penale per il proprio rappresentante legale. Al massimo, il genitore (o gli altri soggetti prima citati) saranno obbligati a risarcire i danni, morali e materiali, che dal reato sono stati cagionati e non scusabili ai sensi dell'art. 2048 c.c.


Di per sé il fatto che un reato sia commesso da un tutore non incide sulla configurabilità del reato né comporta aggravanti, salvo alcune eccezioni.

Ad esempio la legge prevede che un atto sessuale consensuale diventa reato se il minore non ha compiuto i 16 anni quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza (art. 609 quater c.p.).

Il fatto di essere Tutore, comporta poi un'aggravante di un fatto penale se commesso ai danni del tutelato (Artt. 61 e 609 ter c.p.).

Ed ancora, ai sensi dell' Art. 40 c.p. ultimo comma "Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".





3 IL PROGETTO SPRAR MINORI

caratteristiche, obiettivi specifici, attività, organizzazione

A cura di

Andrea Bermond

Cooperativa Sociale Camelot Officine Cooperative

Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) è il sistema “ordinario” di accoglienza per i richiedenti asilo ed i beneficiari di protezione internazionale, previsto nell’ordinamento italiano. Istituito dalla legge n.189/2002, lo SPRAR è costituito da progetti di accoglienza diffusi su tutto il territorio nazionale. I titolari dei progetti di accoglienza sono gli enti locali, che per la realizzazione dei progetti di accoglienza accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. La gestione operativa dei progetti è generalmente realizzata mediante l’affidamento alle realtà del terzo settore (associazioni, cooperative, ecc).

La filosofia dello SPRAR si fonda sul concetto di “accoglienza integrata”, che comporta il superamento di un’ottica dell’accoglienza fondata esclusivamente sul contributo materiale alle necessità di vitto ed alloggio, e prevede in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico. All’interno dello SPRAR, a fianco dei progetti rivolti ai cosiddetti beneficiari “ordinari”, cioè soggetti adulti che siano richiedenti asilo o eventualmente già titolari di una forma di protezione, sono inoltre presenti progetti specializzati per l’accoglienza e sostegno di persone portatrici di specifiche vulnerabilità: persone disabili o con problemi di salute (fisica e mentale), minori non accompagnati, vittime di tortura, nuclei monoparentali, donne sole in stato di gravidanza.

I progetti rivolti all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sono caratterizzati da alcune peculiarità. In primo luogo, va osservato come di tali progetti possano beneficiare i minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti sul territorio nazionale, a prescindere dal fatto che abbiano presentato una domanda di protezione internazionale, al contrario di quanto avviene invece nei progetti della rete SPRAR dedicati a soggetti adulti, per accedere ai quali occorre trovarsi nella condizione di richiedente asilo.

Va ricordato a questo proposito che l'ordinamento definisce come MSNA

“lo straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale” (art. 2 d.lgs. 251/2007).



Si tratta pertanto di soggetti che si trovano in Italia in assenza di una figura parentale, o di altro soggetto che eserciti legalmente la responsabilità genitoriale, la cui situazione rende pertanto necessaria la nomina di un tutore da parte dell'autorità giudiziaria. L'accoglienza nei progetti rivolti ai minori può inoltre perdurare fino ai sei mesi successivi al compimento del diciottesimo anno di età, e ciò al fine di garantire un ulteriore margine ai percorsi di integrazione intrapresi.

Data la giovane età dei beneficiari, è chiaro che il progetto di integrazione dei minori sia contraddistinto da caratteristiche specifiche, basate in particolare sul percorso di istruzione, sull'inserimento sociale, sulla conoscenza del territorio e delle sue opportunità, oltre che ovviamente sulle misure propedeutiche ad un futuro inserimento nel mercato lavorativo, il tutto nell'ambito di un progetto educativo individualizzato. Un'attenzione particolare è rivolta agli strumenti di apprendimento della lingua italiana, primo requisito per qualsiasi percorso di integrazione. I progetti della rete SPRAR garantiscono inoltre opportune misure di accompagnamento legale nei confronti dei minori accolti. Personale con competenze specifiche è incaricato di fornire assistenza ed orientamento nei diversi percorsi legali che i beneficiari possono intraprendere (presentazione della domanda di asilo, conversione dei permessi di soggiorno per minore età, ecc), nonché di garantire l'affiancamento dei beneficiari nell'espletamento delle varie incombenze relative alle procedure legali (accompagnamento in Questura, davanti alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, ecc.).

La maggior parte dei beneficiari del progetto è costituita da soggetti prossimi alla maggiore età, in particolare fra i 16 ed i 18 anni, perchè è più probabile che gli individui di tenera età giungano in Italia accompagnati da figure genitoriali. Il progetto SPRAR minori, avviato dal Comune di Bologna, prevede l'introduzione di elementi innovativi nella presa in carico dei beneficiari: la collaborazione con soggetti del terzo settore, che operano sul territorio bolognese, con esperienza consolidata in materia attraverso figure professionali con specifiche competenze, che si integrano al fine di garantire un adeguato supporto multidimensionale ai beneficiari; la collaborazione con il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Emilia-Romagna, che nel 2013 ha avviato un'esperienza di sensibilizzazione e formazione di cittadini per promuovere la figura del tutore volontario; la collaborazione con il Giudice Tutelare di Bologna ai fini della nomina dei cittadini formati a tutori volontari; la collaborazione con Defence for Children International Italia finalizzata alla supervisione della sperimentazione dell'utilizzo della figura del tutore volontario, alla documentazione dell'esperienza e alla diffusione di un modello di tutela eventualmente replicabile nell'ambito di altri contesti territoriali, nonché la connessione con la riflessione che a livello nazionale sta accompagnando il processo di definizione delle funzioni del tutore volontario.

Il Comune di Bologna si è conseguentemente fatto promotore di appositi percorsi di formazione, indirizzati ad aspiranti tutori volontari. Grazie a tale progetto, in taluni casi è stato possibile giungere alla sostituzione del tutore "istituzionale" (tutela pubblica), rappresentato dal Comune, con un tutore volontario: un risultato che ha garantito una maggiore prossimità fra minore e tutore, con molte ricadute positive. Il progetto SPRAR minori del Comune di Bologna è attivo dalla primavera del 2014. Il primo bando prevedeva l'accoglienza di 16 minori stranieri non accompagnati, distribuiti rispettivamente nella misura di 12 beneficiari sul territorio bolognese, e 4 beneficiari sul territorio del Comune di Ferrara.

Il costante incremento del numero di minori non accompagnati presenti sul territorio, e la conseguente necessità di assicurare un'accoglienza, hanno determinato, attraverso l'adesione del Comune di Bologna a successivi bandi, il progressivo ampliamento del progetto, che ad oggi può garantire l'accoglienza di 122 beneficiari, suddivisi in diverse comunità per minori ed alcuni appartamenti per neomaggioranni in regime di semi-autonomia.



4 PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROPOSTA

“Verso un sistema di tutela dei minorenni stranieri non accompagnati”

A cura di

Gabriella Gallizia e Pippo Costella
Defence for Children Italia

Nel 2014, a seguito di un lavoro realizzato a livello nazionale da Defence for Children International Italia, atto alla qualificazione e alla valorizzazione della figura del tutore per tutti i minorenni,⁴ l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza ha costituito una Commissione Nazionale sulla Tutela, in collaborazione con i Garanti Infanzia regionali, i maggiori attori ministeriali e istituzionali che operano in questo ambito e alcuni esperti indipendenti. Questo tavolo ha lavorato alla definizione di un documento di proposta intitolato “**Verso un sistema di tutela dei minorenni stranieri non accompagnati**”⁵, presentato al Parlamento a novembre 2015. Fondato sulla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, e alla luce delle buone prassi sperimentate sul territorio nazionale e delle indicazioni internazionali in materia, il testo si presenta come un documento guida nazionale che ha l'intento di contribuire a qualificare e aggiornare l'istituto della tutela. In particolare propone un ragionamento sistemico sul funzionamento di questo istituto, suggerisce le procedure e le modalità più idonee a garantire la protezione e la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti non accompagnati e indica gli strumenti teorico-pratici tesi ad orientare la prassi dell'attività dei tutori. Questo documento può rappresentare un notevole passo avanti nelle politiche di protezione dell'infanzia poiché formula precisi orientamenti per istituire un sistema di tutela che sia sostanziale, effettivo, indipendente e ancorato alla cultura dei diritti umani.

⁴ Si tratta della seconda fase del progetto “Closing a Protection Gap” che aveva come obiettivo generale quello di diffondere gli Standard di riferimento per tutori di minorenni non accompagnati e promuoverne la messa in pratica. Per approfondimenti si veda www.corestandardsforguardians.com

⁵ Si veda Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (2015), *Verso un sistema di tutela dei minorenni stranieri non accompagnati*.



Il tutore viene descritto come una figura nuova non solo deputata *alla legale rappresentanza* ma anche tesa alla *cura* e alla *difesa* dei diritti del minorenni. In questa prospettiva, il tutore non ha solo una funzione burocratica ma diventa bensì una figura amicale e *ad personam*. Le funzioni del tutore sono ben rappresentate nei “10 Standard di Riferimento per Tutori di minorenni non accompagnati”, che il documento di proposta ha incorporato al suo interno. Per favorire l’implementazione di una tutela adeguata occorre che il sistema adotti come fondamenta per l’istituto i seguenti principi fondamentali:

- *Tempestività nella nomina*: considerata la situazione di vulnerabilità in cui il minorenni si trova non appena arriva solo sul territorio, la nomina immediata di una figura di garanzia “terza” al sistema risulta essenziale per aumentare la protezione e diminuire i fattori di rischio a cui il minorenni migrante è esposto.

- *Non discriminazione*: secondo la legislazione italiana ogni minorenni presente sul territorio italiano ha diritto a ricevere la massima protezione, indipendentemente dalla sua nazionalità, dal suo status, dal genere, dal background culturale, in conformità con l’articolo 21 della Carta Europea sui Diritti Fondamentali.

- *Indipendenza/imparzialità*: il tutore è colui che promuove il superiore interesse del minorenni e per questo motivo è necessario che sia libero da qualsiasi conflitto o sovrapposizione di interesse attuale o potenziale che potrebbe derivare nell’ambito di questo incarico.⁶

- *Qualità e appropriatezza*: considerato la funzione delicata e le responsabilità derivanti dall’assunzione del ruolo di tutore, occorre una formazione multidisciplinare adeguata e continuativa oltre a un supporto e una supervisione che consentano di affrontare con la dovuta preparazione eventuali situazioni problematiche o particolarmente complesse.

- *Accountability, responsabilità e trasparenza*: l’azione del tutore deve essere trasparente e aperta ad essere monitorata dalle autorità competenti per garantire il superiore interesse del minorenni. Il tutore è nominato dall’autorità giudiziaria per svolgere questa funzione e il giudice è il suo referente principale e l’attore deputato a verificare la sua azione.

- *Sostenibilità*: come già menzionato precedentemente la tutela è un istituto gratuito. Tuttavia occorre che le autorità mettano il tutore nelle condizioni di poter agire e svolgere al meglio la sua funzione in particolare assicurando l’accesso a percorsi formativi di qualità, il supporto continuo durante tutto il periodo della tutela, la copertura delle spese vive effettuate nell’ambito dello svolgimento del compito di tutore, una copertura assicurativa. Si auspica inoltre che le persone che intraprendono questo percorso possano godere di flessibilità lavorativa ed eventuali permessi per svolgere le funzioni pubbliche a cui sono chiamate.

- *Partecipazione*: il minorenni deve essere informato in merito all’istituto della tutela e il ruolo e le funzioni del tutore, in un linguaggio comprensibile e con modalità adeguate. Il tutore e le autorità competenti devono ascoltare il minorenni e

⁶ D.L.142 del 18 agosto 2015

adoperarsi affinché la sua opinione sia tenuta in dovuta considerazione in tutte le decisioni che lo riguardano. Questo principio include anche il diritto del minorenne a presentare esposti o reclami nel caso in cui i suoi diritti non vengano rispettati dal tutore.

Il modello proposto dagli orientamenti del Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza prevede tutori che siano cittadini formati e competenti, che svolgano la loro funzione a titolo volontario ma che si avvalgano di un supporto istituzionale per la formazione, l'accompagnamento, il monitoraggio, la supervisione e per garantire la partecipazione del minorenne durante tutto il percorso.

Risulta quindi importante, in questa fase, che lo sforzo condotto per l'elaborazione di questa proposta nel 2015 da parte dell'Autorità Garante venga sostenuta così da assicurare che le linee-guida proposte trovino traduzione e applicazione nella prassi.

In particolare risulta necessario nell'immediato:

- **Istituire un organismo pubblico che possa coordinare e gestire l'istituto della tutela, costituendosi come punto di riferimento operativo dei tutori nominati dal giudice e garantendo formazione continua e di qualità anche attraverso meccanismi di supporto e supervisione. Questa funzione potrebbe essere assegnata all'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza in coordinamento con i garanti regionali e metropolitani.**
- **Garantire la nomina tempestiva dei tutori attraverso procedure uniformi su tutto il territorio**
- **Definire standard comuni per il reclutamento e la nomina dei tutori, in collaborazione con l'autorità giudiziaria, la formazione, assicurandosi che sia continua e multidisciplinare e preveda una connessione con i servizi del territorio.**
- **Introdurre meccanismi che favoriscano l'informazione e l'ascolto del minorenne in relazione alla nomina del tutore, il suo ruolo e i suoi compiti**
- **Evitare che un tutore non sia nominato per un numero eccessivo di ragazzi così da poter assicurare un'attenzione adeguata ad ogni singolo caso**
- **Risulta importante che gli stessi Garanti sviluppino un sistema dettagliato e integrato di raccolta dati, in linea con le disposizioni di legge sulla privacy, in modo da poter fornire informazioni complete e atte allo sviluppo di politiche efficaci, adeguate, integrate e basate sui diritti dei minorenni oltre ad approfondire meglio alcune questioni inesplorate come la scomparsa di minorenni non accompagnati e le connessioni con fenomeni di tratta e sfruttamento.**
- **Risulta decisivo, nell'ottica di assicurare sostenibilità e qualità del servizio, riconoscere la funzione di pubblica utilità dell'attività svolta dai tutori, mettendo gli stessi nelle condizioni di poter attuare al meglio il proprio ruolo garantendo flessibilità lavorativa, una copertura assicurativa, il rimborso delle spese vive.**

5. PERCHÈ IL TUTORE VOLONTARIO?

A cura di

Antonella Tosarelli

Comune di Bologna: U.I. Minori, Famiglie,

Tutele e Protezioni - Area Benessere di Comunità

Mi piace pensare che il corso di formazione per tutori volontari sia stata un'occasione di crescita personale e professionale all'interno di un percorso che ha approfondito il concetto di tutela legale delle persone di minore età.

Il termine tutela deriva dal latino *tutela,ae* che significa: *cura, difesa, sorveglianza, protezione*. Il termine protezione richiama la radice etimologica greca *πρὸ prima, τῆσιν, prendersi cura, allevare*. Quindi prendersi cura dei bambini e dei ragazzi prima che giungano alla condizione di adulti, prima del diciottesimo anno di età, ma anche prima che si verifichi una situazione di pregiudizio/trauma, come nel caso dei bambini/ragazzi per i quali l'autorità giudiziaria emana un provvedimento di tutela. L'esigenza di *cura e protezione* riguarda anche quel ragazzo che è minorenne straniero non accompagnato, persona doppiamente vulnerabile perché *minore*, quindi dal punto di vista giuridico "incapace di agire", cioè di prendere decisioni che abbiano conseguenze giuridiche, *straniero e solo*, cioè privo di riferimenti familiari sul territorio italiano che possano agire in nome e per conto suo.

Nella maggior parte dei casi si tratta di adolescenti portatori di esperienze personali e familiari di grande complessità, che provengono da paesi in cui la condizione di estrema povertà di vita, la guerra o i drammatici conflitti sociali rendono difficile la stessa sopravvivenza. Alle loro vicende umane ben si applica la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (N.Y. 1989), che dà riconoscimento e visibilità sociale a diritti fondamentali, quali il *diritto al nome e all'identità* (art. 8), *alla non discriminazione* (art. 2), *alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo* (art. 6), *ad essere protetto da ogni forma di maltrattamento, violenza, negligenza e abuso fisico e mentale* (art. 19), *orientando ogni possibile azione di tutela al superiore interesse del minore* (art. 3). Diritti che sono l'altra faccia della medaglia dei bisogni fondamentali necessari alla persona di minore età per realizzare un percorso di crescita e sviluppo "sufficientemente buono".

Nel corso di formazione ci siamo avvicinati ai concetti di *vulnerabilità e trauma*: abbiamo inteso il primo in riferimento alla seguente definizione di vulnerabilità, contenuta nella Lg.R. 12/2013, come

"diffusa esposizione al rischio di perdere la condizione di relativo benessere in assenza di protezione sociale"⁷

⁷ (Lg.R. 12/2013 - Linee guida per il riordino del Servizio Sociale Territoriale).

Abbiamo inteso il secondo come

“L’esperienza unica e individuale di un evento o di una serie di eventi, che hanno implicato morte, minaccia (reale o percepita) di morte, gravi lesioni all’integrità fisica/psichica, alla sicurezza e sopravvivenza propria o altrui”. (D.S.M. IV Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali)

Abbiamo guardato la vulnerabilità ed il trauma da vicino sia attraverso il confronto e la commistione fra i saperi professionali che via via ci hanno fornito esperti di formazione giuridica, psicologica, socio-pedagogica, sia attraverso lo scambio fra le esperienze personali di ciascuno. L’obiettivo è stato quello di costruire un ampio ambito di sapere esperienziale: da un lato perché si può comprendere ed affrontare il trauma solo attraverso un processo di analisi complesso, che tenga insieme saperi, competenze, emozioni e sentimenti, dall’altro perché

“c’è un solo modo di vedere le cose, finché qualcuno non ci mostra come guardare con gli occhi degli altri” (P. Picasso)

La capacità di riconoscere la vulnerabilità ed il trauma e la consapevolezza della necessità della protezione hanno chiamato in causa il concetto di responsabilità.

L’abbiamo intesa come *capacità di ascoltare empaticamente, senza pregiudizi* e allo stesso tempo *capacità di dare risposte* all’interno di una relazione di fiducia e solidarietà. Questa idea di responsabilità riconduce al riconoscimento al minorenne dei diritti fondamentali di informazione e di ascolto e, se fornito della capacità di discernimento, di espressione della sua opinione (art.12 CRC 1989). E allora perché pensare di mettere in capo la responsabilità della tutela a cittadini volontari?

Per dare una risposta occorre richiamare alcune norme: l’art. 357 del c.c. secondo cui

“il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni”;

le leggi della Regione Emilia Romagna 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi” e 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”. Entrambe le norme regionali promuovono l’idea della cittadinanza sociale e attiva

**“...come strumento per creare senso di appartenenza alla comunità...
..e affrontare i problemi e i cambiamenti in un’ottica comunitaria”.**

È, infatti, attraverso la partecipazione e la solidarietà sociale, quali espressioni della motivazione e dell’impegno civico di singoli cittadini, che si costruisce la comunità e si crea un rapporto di sussidiarietà dialettico e costruttivo fra cittadini e istituzioni, all’interno del quale

condividere e promuovere, ciascuno per la propria parte, una cultura della responsabilità. Questa cultura, che si sviluppa nella stretta connessione fra le responsabilità assunte dai cittadini e quelle assunte dalle istituzioni, può evolvere in un sistema armonico ed integrato di corresponsabilità e, come tale, di garanzia (protezione comunitaria).


D'altra parte il concetto di cittadinanza, che richiama il termine latino *civitas, atis (condizione di cittadinanza, cittadini)*, ha la stessa radice etimologica di civiltà, intesa come "grado di progresso raggiunto da un popolo civile". In questa prospettiva il concetto di protezione comunitaria riconosce e dà valore alla tutela di bambini e ragazzi quale imprescindibile funzione sociale, oltretutto individuale, di cura e di custodia di un bene comune e prezioso, che rappresenta il presente ed il futuro di tutti.

Dice la volpe al Piccolo Principe:

"Ti devo dire un segreto. È molto semplice: non si vede bene che con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. È il tempo che hai perduto per la tua rosa, che ha fatto la tua rosa così importante. Gli uomini hanno dimenticato questa verità. Ma tu non la dimenticare. Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato"⁸,

dove il verbo addomesticare significa prendersi cura.

Come a dire che il cittadino, che diventa tutore volontario, diventa responsabile della persona minorenni di cui si prende cura.



⁸ De Saint-Exupery " Il Piccolo Principe " Bompiani, p. 98

6. L'ESPERIENZA DI BOLOGNA

il corso di formazione e sensibilizzazione per aspiranti tutori volontari

A cura di

Antonella Tosarelli

Comune di Bologna: U.I. Minori, Famiglie,

Tutele e Protezioni - Area Benessere di Comunità

Il tutore è la persona che rappresenta legalmente i bambini e i ragazzi di minore età che sono privi dei genitori e di un contesto familiare adeguato ad occuparsi di loro. Questo accade quando, nei casi previsti dalla legge, si verificano situazioni di morte dei genitori, di scomparsa/irreperibilità, di mancato riconoscimento dei figli, di sospensione/decadenza dalle responsabilità genitoriali quando essi sono di pregiudizio per i figli. Si tratta, quindi, di bambini e ragazzi la cui storia è spesso caratterizzata da gravi situazioni di disagio e/o dalla perdita di affetti e relazioni importanti.

Il corso di formazione per tutori è stato pensato per informare e preparare cittadini che, volontariamente e gratuitamente, assumano questo ruolo, ritenendo che siano necessarie sia una forte motivazione personale, orientata alla solidarietà e all'impegno sociale a favore dell'infanzia, sia l'acquisizione di competenze e capacità indispensabili all'esercizio delle funzioni connesse alla tutela in ambito giuridico (diritto minorile, normativa sull'immigrazione, diritto all'ascolto...), psico-sociale (le fasi del processo di sviluppo del bambino, il concetto di legame, di trauma...) e pedagogico (i compiti educativi...).

Tutto ciò anche in applicazione della normativa regionale che promuove la **cittadinanza attiva** come strumento per creare senso di appartenenza alla comunità ed il **contesto comunitario** come dimensione privilegiata dell'azione sociale, finalizzata alla prevenzione e alla protezione comunitaria di minori e fasce deboli di cittadini, interessati da situazioni di pregiudizio.

6.1 La figura del tutore volontario

In base all'art. 357 del codice civile

“il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni”,

si evidenzia che il tutore non è soltanto una figura di rappresentanza formale o un burocratico amministratore, ma colui che principalmente si prende cura del minore (tutela *ad personam*) e si preoccupa di soddisfare per conto suo e a suo favore i bisogni che egli manifesta e di tutelare i diritti di cui è portatore in mancanza di figure genitoriali o parentali in grado di farlo. A tal fine il tutore lo deve conoscere ed accompagnare nel suo percorso di crescita fino al compimento della maggiore età.

Per assumere compiti così delicati e importanti il tutore deve essere *“persona idonea”* non solo nel senso di essere un adulto *“di ineccepibile condotta”*, cioè persona moralmente affidabile e responsabile, ma anche di essere persona capace di *“educare ed istruire il minore” (art.348)*: da un lato deve tenere conto delle sue capacità, delle inclinazioni naturali, delle sue aspirazioni, dall'altro deve sapere avvicinarsi con delicatezza ed attenzione ad una persona che in molti casi ha vissuto una storia complessa e difficile dal punto di vista affettivo e relazionale.

Deve quindi essere persona capace di costruire una relazione di fiducia con il minore, ma anche “di fiducia” per la sua ineccepibile condotta, affidabile e quindi idonea ad occuparsi dell'educazione-istruzione del minore stesso.

È figura:

- capace di assumere compiti di cura e di tutela dei diritti del minore vi-cariando i genitori mancanti,

- degna di fiducia da parte del minore stesso e al contempo della preposta autorità giudiziaria che la nomina e a cui rende conto del proprio operato,

- in grado di promuovere azioni ed interventi a favore del minore rispetto alle sue esigenze specifiche, alla sua storia e appartenenza etnica e culturale, al suo progetto di vita,

- impegnata gratuitamente a titolo privato e volontario,

- forte in quanto indipendente e terza rispetto agli enti e alle istituzioni che hanno compiti di gestione e presa in carico del minore stesso; può rappresentarne a pieno titolo i bisogni ed il punto di vista nella prospettiva di una sinergica partecipazione e collaborazione al progetto di aiuto,

- motivata ad intraprendere azioni facilitanti la conoscenza del minore dell'ambiente circostante e la sua integrazione nel contesto sociale e di appartenenza, promuovendo iniziative di sensibilizzazione della comunità civile, di solidarietà sociale e di cittadinanza attiva verso le fasce più deboli della popolazione.

Al fine di acquisire le conoscenze necessarie allo svolgimento della funzione il tutore volontario deve essere adeguatamente formato.

“É necessario fornire agli aspiranti tutori una formazione mirata e multidisciplinare.”⁹

“La formazione deve offrire contributi teorici ed esperienziali, dando ampio spazio alle testimonianze di tutori già attivi, alla discussione dei casi, ad esempi pratici e buone prassi.”¹⁰

6.2 La formazione per tutori volontari

Il presente progetto di formazione per tutori volontari rientra nel progetto *SPRAR minori* promosso dal Comune di Bologna. Esso prevede, fra l'altro, l'individuazione di tutori volontari fra quelli selezionati e formati dal corso di formazione e la loro nomina da parte del Giudice Tutelare competente sui due territori di Bologna e Ferrara. Tale progetto si colloca in continuità con l'iniziativa promossa dall'ufficio del Garante per l'Infanzia e Adolescenza della Regione Emilia-Romagna, che ha realizzato un percorso formativo per tutori volontari nel periodo febbraio-maggio 2013, che ha previsto:

- un seminario di informazione-sensibilizzazione
- un corso di formazione con sede a Bologna strutturato in 6 incontri (complessive 36 ore) a cadenza quindicinale.

PROMOTORI

É promotore del progetto il Comune di Bologna - U.I. Minori, Famiglie, Tutele e Protezioni - Area Benessere di Comunità, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Camelot Officine Cooperative, il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Emilia Romagna e Defence for Children International Italia.

DESTINATARI

Il corso di formazione è rivolto a tutte le persone italiane o straniere (purché in regola con il permesso di soggiorno) che vogliono conoscere e approfondire il tema della tutela dei minori stranieri non accompagnati e della figura del tutore volontario; in particolare il percorso si rivolge a coloro che sono interessati ad assumere la nomina di tutore volontario. La partecipazione è gratuita e a seguito della frequenza al corso è stato rilasciato attestato di partecipazione (a fronte dell'80% della frequenza). I nominativi di coloro che hanno concluso il corso di formazione sono stati inseriti nell'elenco dei tutori volontari predisposto dall'Assessorato Politiche Sociali, Infanzia e Adolescenza della Regione Emilia Romagna.

É previsto un numero massimo di 20 persone.

⁹ Linee guida dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza "Verso un sistema di tutela dei minorenni stranieri non accompagnati" 2015 pag. 33

¹⁰ Ibidem pag. 34

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

- Et  compresa fra i 25 e i 65 anni
- Cittadinanza italiana o comunitaria, o immigrati in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
- Residenza o domicilio o occupazione lavorativa stabile a Bologna e provincia
- Non avere subito condanne n  procedimenti penali in corso ed essere in possesso delle qualit  morali previste dall'art. 1 della Direttiva regionale 1904/2011 (Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunit  e sostegno alle responsabilit  familiari).

TITOLI PREFERENZIALI

- Esperienze relative ad attivit  non professionali a favore di minori
- Conoscenza di una o pi  lingue
- Stato civile: coniugato-convivente stabile
- Composizione della famiglia (presenza di figli)

OBIETTIVI

- Promuovere la cultura dei diritti dei minori,
- Sensibilizzare, informare e formare sui temi della tutela e diritti dei minori
- Promuovere la figura del tutore volontario come forma di volontariato nella comunit 
- Aumentare il numero di tutori volontari per minorenni stranieri non accompagnati
- Favorire la collaborazione e lo sviluppo di reti di realt  non profit

e pubbliche per azioni sinergiche di promozione della tutela del minore .

I corsi di formazione si sono svolti in 5 incontri preceduti da un incontro di informazione e sensibilizzazione (presentazione del corso e raccolta delle motivazioni e aspettative dei partecipanti).

CARATTERISTICHE DEI PARTECIPANTI

Negli anni 2014-2016 di attivit  del progetto SPRAR minori si sono svolti 2 corsi di formazione, entrambi comprensivi di un primo incontro di sensibilizzazione: nel periodo aprile-giugno 2015 e nel periodo maggio-ottobre 2016. Essi hanno coinvolto 18 e 12 partecipanti rispettivamente nel primo e secondo corso; nel primo caso il corso di formazione   stato avviato dopo una fase di informazione/sensibilizzazione realizzata in collaborazione con il Centro Servizi per il volontariato VolaBo di Bologna. Nel secondo caso il corso di formazione si   avviato raccogliendo le richieste di partecipazione spontaneamente segnalate da persone interessate nel corso degli anni 2015-2016. Il gruppo dei partecipanti ai 2 corsi di formazione in possesso dei requisiti richiesti   stato composto da persone italiane, con un'et  compresa fra i 28 e i 62 anni, prevalentemente di genere femminile, residenti, domiciliati o occupati sui territori di Bologna e provincia. Dal punto di vista professionale   risultata prevalente l'appartenenza agli ambiti socio-educativo-pedagogici (operatori sociali, educatori, pedagogisti) o all'ambito forense (avvocati). Tutti hanno segnalato esperienze pregresse o attuali nell'ambito del volontariato singolo o associato dedicato allo svolgimento di attivit  a favore di fasce di popolazione svantaggiate, con preferenza per iniziative a favore dell'infanzia in difficolt . I partecipanti al corso hanno effettuato anche colloqui di chiarificazione degli obiettivi del corso e di orientamento, in occasione dei quali sono emerse principalmente le seguenti motivazioni ed aspettative.

MOTIVAZIONI RISPETTO AL RUOLO DEL TUTORE VOLONTARIO

- Mettere a disposizione della comunità le proprie competenze ed esperienze; riservare maggiore attenzione ai minori per garantire una costruzione migliore della “società di domani”.
- Approfondire il lavoro nel sociale e l’interesse per le comunità straniere e per l’immigrazione. Desiderio di mettersi in gioco.
- Poter fare qualcosa per l’altro concretamente senza delegare.
- Offrire un concreto contributo ai minori che si trovano in difficoltà affinché vengano loro garantiti i diritti che detengono nel nostro ordinamento ma che non sono in grado di esperire da soli.
- Approfondire tematiche relative ai diritti dei minori e al diritto di famiglia.
- Attuare un percorso biunivoco di cittadinanza attiva: promuovere la tutela del “minore” in quanto persona; valorizzare i dati normativi internazionali, costituzionali e le leggi ordinarie.
- Prepararsi per meglio rispondere alle esigenze e ai bisogni dei minori anche come avvocato.
- Dare disponibilità concreta e mettere a disposizione di un minore, che ne abbia necessità o che possa trovarne giovamento, la formazione personale e professionale.
- Contribuire al percorso di cura e ascolto.

ASPETTATIVE RISPETTO AL CORSO DI FORMAZIONE

- Acquisire una formazione interdisciplinare che consenta di acquisire capacità per relazionarsi in concreto, in maniera proficua, con il minore in stato di bisogno.
- Adoperarsi per la ricostruzione di legami sociali a favore del minore; migliorarne i contesti di vita e di relazione.
- Aumentare il bagaglio di conoscenze e di sensibilità sul tema dell’infanzia in difficoltà.
- Ricevere gli strumenti utili ad offrire al minore il massimo supporto.
- Acquisire gli strumenti necessari alla realizzazione della tutela del minore.
- Conoscere le problematiche sociali e psicologiche dei minori che necessitano di tutela.
- Comprendere l’impegno che un’attività di questo tipo comporta anche da un punto di vista emotivo.

QUADERNO OPERATIVO

- Acquisire nuove competenze e conoscenze, sia giuridiche che di approccio psicologico, utili per potersi prendere cura, ascoltare e tutelare un minore.
- Approfondire gli obblighi giuridici e legali e le responsabilità del tutore.
- Confrontarsi in modo dialogico con i relatori; avere testimonianze di casi concreti, sottolineandone anche gli aspetti più “spinosi”.
- Approfondire la conoscenza delle tematiche relative ai minori e quindi allargare la propria preparazione.
- Ricevere dai singoli relatori contributi specifici relativi alla professionalità di appartenenza
- Favorire il confronto fra i punti di vista dei partecipanti.

APPROFONDIMENTI TEMATICI RICHIESTI DAI PARTECIPANTI

- Aspetti culturali e religiosi delle aree geografiche di massima provenienza dei minori stranieri.
- Capacità di ascolto - Tecniche di ascolto e di comunicazione.
- Coinvolgimento emotivo - Equilibrio con gli aspetti pratici e professionali.
- Violenza sui minori e minori stranieri (in particolare gli aspetti psicologici)
- Tutela dei diritti del minore - Funzioni e responsabilità del tutore.
- Istituto della Tutela - Istituto dell’Affido (caratteristiche e differenze).
- Tematiche psicologiche relative al vissuto del minore.
- Bisogni manifestati da minori in difficoltà.
- Organizzazione dei servizi – Funzionamento della rete dei soggetti pubblici e privati in cui il tutore volontario si inserirà.
- Il rapporto con la famiglia di origine del minore quando si tratta di minore straniero non accompagnato ed il ruolo del tutore legale nelle procedure di individuazione della famiglia di origine



6.3 Temi affrontati

1° INCONTRO: IL TUTORE VOLONTARIO

- Il quadro di riferimento: la cornice giuridica e le forme di garanzia e protezione
- Il tutore: la responsabilità legale e sociale
- I bisogni e la tutela dei diritti della persona minorenni

2° INCONTRO: LA RELAZIONE DI FIDUCIA

- L'ascolto del minore
- Prendersi cura della persona minorenni e la relazione di aiuto
- Il tutore volontario e la gestione degli aspetti emotivi nello scambio con l'altro

3° INCONTRO: LA RELAZIONE DI CURA


- La capacità di accogliere la complessità dell'altro
- La vulnerabilità e il trauma
- La gestione degli aspetti psicologici

4° INCONTRO: IL TUTORE VOLONTARIO E LA RETE DEI SERVIZI

- L'organizzazione dei Servizi Socio-Sanitari e delle comunità di accoglienza
- Il tutore e la condivisione del progetto di intervento: gli attori e il territorio
- Un tutore volontario si racconta

5° INCONTRO: IL TUTORE VOLONTARIO: NON PROFESSIONISTA, MA COMPETENTE

- Laboratorio: analisi di alcune storie
- Verifica e conclusione del corso di formazione



6.4 Metodologia

I corsi di formazione sono stati condotti da operatori (assistenti sociali, psicologi ed educatori) dell'ufficio Minori, Famiglie, Tutele e Protezioni del Comune di Bologna, della Cooperativa Sociale Camelot, dell'AUSL di Bologna, di ASP Città di Bologna e di comunità di accoglienza, esperti in materia di tutela e protezione di minori stranieri non accompagnati e motivati all'iniziativa. Il percorso formativo ha alternato momenti di approfondimento su temi specifici, mediante lezioni frontali, a momenti laboratoriali realizzati in collaborazione con Defence for Children International Italia. È stata utilizzata una metodologia attiva per il coinvolgimento dei partecipanti (lavori di gruppo sulla discussione di casi, role-playing, brainstorming) al fine di favorire l'apprendimento, la partecipazione e il confronto tra i corsisti.

Durante il corso è stata consegnata documentazione specifica sugli argomenti trattati ed è stata realizzata l'elaborazione sperimentale di strumenti di identificazione di funzioni e competenze della figura del tutore. Occorrerà prevedere anche momenti successivi di aggiornamento periodico nella prospettiva della formazione continua.

A conclusione dell'esperienza sono in programma iniziative di diffusione dell'esperienza condotta, in modo particolare rivolte alla cittadinanza, al mondo dei servizi e della magistratura (i giudici tutelari del Distretto di Bologna e del Tribunale per i minorenni) con l'obiettivo di avviare collaborazioni operative e definire accordi inter-istituzionali.



7 GLI INCONTRI:

contenuti e osservazioni

A cura di

Gabriella Gallizia e Pippo Costella
Defence for Children Italia

L'accordo programmatico tra l'associazione Defence for Children, la Cooperativa Camelot e il Comune di Bologna si poneva come finalità generale la supervisione della sperimentazione relativa all'utilizzo della figura del tutore volontario, la documentazione dell'esperienza e la diffusione di un modello di tutela eventualmente replicabile nell'ambito di altri contesti territoriali, nonché la connessione con la riflessione che a livello nazionale sta accompagnando il processo di definizione dell'istituto della tutela volontaria. Per le attività concordate si sono posti i seguenti obiettivi specifici:

- **Conoscere gli attori coinvolti e fornire un chiarimento sul coinvolgimento di Defence for Children Italia all'interno del progetto SPRAR per minorenni e del suo approccio.**

- **Creare un quadro di riferimento comune.**

- **Raccogliere informazioni sull'andamento del progetto ed eventuali note e suggerimenti per migliorare e facilitare il percorso intrapreso con il gruppo di tutori volontari e documentare l'esperienza.**

Dopo alcuni incontri preliminari con il Comune di Bologna nel 2014, la cooperativa Camelot e gli altri attori di riferimento del progetto, le attività di Defence for Children international sono cominciate nei primi mesi del 2015.

Nel corso dell'anno sono stati effettuati incontri laboratoriali con due diversi gruppi di cittadini: il primo gruppo aveva frequentato nell'anno 2014 il corso di formazione per tutori volontari attivato dal Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Emilia Romagna e comprendeva persone per le quali l'esperienza della tutela volontaria era già attiva; un secondo gruppo è stato composto da cittadini partecipanti al corso di formazione organizzato dal Comune di Bologna nel 2015 in collaborazione con la Cooperativa Camelot nell'ambito del progetto SPRAR minori. Tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016 i due gruppi sono stati accorpati con l'obiettivo di formare un unico "corpo tutori" così da poter mettere a confronto e condividere le reciproche esperienze.

Parallelamente agli incontri con i gruppi di tutori, sono state organizzate consultazioni e sessioni di orientamento rivolte a operatori dei servizi afferenti all'accoglienza e cura dei minorenni stranieri non accompagnati con il duplice intento di favorire la conoscenza della nuova figura del tutore e di raccogliere informazioni sull'andamento del progetto. Infine sono stati realizzati alcuni focus-group con ragazzi che erano stati identificati per entrare nel percorso di tutela volontaria, in modo che potessero meglio comprendere la figura del tutore, le sue responsabilità e i suoi compiti.

Queste attività interconnesse hanno consentito di arricchire il percorso attraverso la raccolta di informazioni derivate dall'esperienza e allo stesso tempo di produrre sollecitazioni e orientamenti utili all'indirizzo delle attività.

I contenuti e il metodo attraverso i quali sono stati realizzati gli incontri sono stati adattati in relazione alla diversa tipologia di partecipanti. Oltre a una una presentazione dei motivi, delle attività e delle esperienze nell'ambito tematico trattato, a partire da un approccio fondato sui principi e sulle norme della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo le diverse sessioni condotte hanno approfondito il lavoro di analisi dell'istituto della tutela condotto a livello nazionale ed internazionale.

L'azione di Defence for Children per promuovere l'istituto della tutela volontaria rivolta a minori stranieri non accompagnati è cominciata nel 2009 nell'ambito del progetto co-finanziato dall'Unione Europea, Programma Daphne III, "Closing a Protection Gap – Core Standards for Guardians of Separated Children in Europe".¹¹ Questa iniziativa ha sostenuto l'elaborazione di dieci "Standard di Riferimento per Tutori di Minorenni non accompagnati"¹² attraverso i quali, per la prima volta, vengono identificati i requisiti della figura del tutore insieme alle prerogative delle sue funzioni con l'obiettivo di armonizzare le pratiche a livello nazionale e europeo. Negli anni questa prima elaborazione si è arricchita di elementi teorico-operativi attraverso un percorso di consultazione con ragazzi migranti, tutori e altri attori chiave che operano nell'ambito dei sistemi di accoglienza di minorenni stranieri. Questa specifica esperienza dell'associazione ha consentito di connettere le dimensioni proprie della formazione con quelle relative all'esperienza dei ragazzi e di coloro che con e per essi lavorano per garantirne la cura e la protezione.

La Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo, che costituisce il riferimento fondante anche per gli standard di tutela sopra menzionati, è stata proposta come quadro interpretativo non solo di carattere giuridico ma anche come piattaforma utile ad accogliere una prospettiva multidisciplinare per la piena attuazione dei diritti dei minorenni in Italia.

Questo strumento della legislazione internazionale, nonostante sia divenuto parte integrante della normativa italiana attraverso la ratifica con la legge 176 del 1991, viene quasi sempre relegato a un ruolo di carattere secondario nonostante la sua possibilità di orientamento e qualificazione di politiche e strategie rivolte all'infanzia e all'adolescenza. Questa "omissione" risulta essere particolarmente significativa in molte delle misure rivolte a minorenni coinvolti in dinamiche migratorie. L'approccio strutturalmente emergenziale che viene

11 Per maggiori informazioni si veda <http://www.defenceforchildren.it/cosa-facciamo/progetti/14-closing.html>

12 http://www.defenceforchildren.it/images/stories/GAP_booklet.pdf

adottato in relazione ai fenomeni migratori tende infatti a considerare i minorenni stranieri prima in relazione al loro status di migranti e solo in seconda istanza come minorenni titolari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione. In questo contesto, la specifica questione della tutela e la promozione della figura del tutore quale attore indipendente e dalla parte del minorenne appare come decisiva per rendere esigibili questi diritti e garantire il suo superiore interesse.

Attraverso l'utilizzo delle carte del GATE GAME¹³, uno strumento sviluppato come ausilio formativo nell'ambito di un progetto europeo teso a rinforzare le capacità dei tutori, i partecipanti alle sessioni sono stati sollecitati a comprendere meglio i bisogni dei ragazzi migranti, dalla casa al lavoro, all'istruzione, ai rapporti tra le generazioni, dai soldi alla spiritualità..... Ogni carta, in questo "gioco" rappresenta il bisogno soddisfatto e il suo contrario. Questa metodologia ludica corrisponde all'intenzione di condividere con i partecipanti i tratti della situazione che i ragazzi migranti si trovano ad affrontare connettendo l'analisi dei loro bisogni con una corrispondente logica fondata sui diritti presenti nella convenzione.

La tabella seguente indica la logica e il quadro di analisi sistemica che, a partire dall'analisi dei bisogni e dei fenomeni che coinvolgono i minorenni stranieri, possono essere utilizzati per predisporre strategie, azioni e interventi utili a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari, lo sviluppo, la protezione e la partecipazione.



¹³ <http://gate-eu.org/the-gate-game.html> - vedi Annex con "Orientamenti per tutori di minori stranieri non accompagnati"

Matrice bisogni/diritti

SOPRAVVIVENZA

[artt. 23-27 - CRC]

In questo ambito vengono raggruppati tutti i bisogni relativi alle primarie esigenze biologiche legate allo sviluppo della persona quali cibo, alloggio, cure mediche.

Particolare attenzione andrà rivolta alle particolari esigenze conseguenti a particolari situazioni di vulnerabilità quali le disabilità, l'aver subito violenze e abusi, particolari situazioni traumatiche.

- cure sanitarie • condizioni igienico-sanitarie
- screening • rilevazione di particolari problematiche • intervento specialistico • competenze e strumenti • diagnostici e curativi

SVILUPPO

[artt. 27-31- CRC]

In questo ambito raggruppiamo tutti i bisogni relativi allo sviluppo cognitivo, emotivo, sociale e culturale della persona. Vengono inclusi in questa categoria i bisogni educativi e formativi. I bisogni di mediazione culturale e di valorizzazione dell'identità culturale e religiosa, la formazione professionale, i bisogni di socialità e ricreativi, connessi al diritto a condividere con i propri coetanei attività culturali, artistiche e di gioco.

- scuola • lavoro • gioco • prospettive • progetto di vita • identità culturale • bagaglio personale • rispetto • valorizzazione

- luogo sicuro • identificazione • comprensione • competenze • ascolto • mediazione culturale • competenze operatori • tutela • famiglia gruppo di pari ascolto



- permesso di soggiorno • assistenza legale • mediazione culturale linguistica • diritti orientamento • competenze operatori

In questo ambito vengono raggruppati tutti i bisogni attuali e potenziali derivanti dalle particolari vulnerabilità di una persona nelle prime fasi della sua vita proporzionalmente alle proprie capacità evolutive. La nozione di protezione include anche i livelli della prevenzione, della riabilitazione e dell'empowerment.

In particolare viene prestata particolare attenzione a fenomeni attuali o potenziali legate a trattamenti inumani o degradanti, negligenza, detenzioni abusive, abusi mentali e fisici, violenza, tratta, sfruttamento sessuale e lavorativo. La nozione di protezione deve essere orientata dalla sensibilità e dall'attenzione derivante dal rilevare particolari situazioni socio/economico/culturali problematiche e/o discriminatorie di specifici individui e/o gruppi.

Descriviamo in questo ambito tutti quei bisogni legati alla possibilità di esercizio delle proprie competenze nel determinare la propria condizione contingente e quella futura. Vengono incluse in questo ambito tutte le prerogative legate alle esercizio dei diritti e dei doveri, le condizioni legate allo status e cittadinanza, le possibilità di accedere ad informazioni rilevanti esaustive e differenziate e di poter esprimere opinioni che vengono tenute in considerazione. Se l'ambito della protezione considera le vulnerabilità, l'ambito della partecipazione considera le competenze che naturalmente andranno riconosciute e rese possibili dalla considerazione delle capacità evolutive dell'individuo in una particolare fascia di età e delle differenze culturali di cui è portatore.

PROTEZIONE

[artt. 19-22 e 32-37 - CRC]

PARTECIPAZIONE

[artt. 12-17- CRC]

Il tutore si inserisce in questo sistema come colui che, oltre ad essere il legale rappresentante del minorenne, ne promuove i diritti e funge da intermediario tra il ragazzo e il contesto circostante.

Nell'ambito relativo al contesto migratorio, la figura del tutore volontario risulta come una funzione nuova in grado di qualificare e talvolta modificare le geometrie costituite nei sistemi di accoglienza poiché può contribuire ad affermare i diritti e, quando necessario, anche a far emergere le contraddizioni esistenti in un contesto nel quale sovente le istanze relative allo status di migrante prendono il sopravvento sui diritti che devono essere riconosciuti ad ogni persona minorenne. Il tutore diventa quindi una figura chiave nella protezione e promozione dei diritti del ragazzo. Potrebbe essere definito come una sorta di "microgarante dei diritti", una figura di prossimità che assume alcune funzioni para-genitoriali, pur non sostituendo i genitori. A questo scopo il tutore deve agire per sviluppare una relazione di fiducia con il ragazzo, cercando di comprenderne il passato, il presente e il futuro, anche nell'ottica del termine della tutela legale al raggiungimento della maggiore età; deve fornire al minorenne tutte le informazioni concernenti i suoi diritti, usando un linguaggio comprensibile, comunicando in maniera adeguata alla sua età e alle sue precedenti esperienze e deve rendersi sempre disponibile in caso necessiti di chiarimenti. Per questo è importante che sia sempre accessibile per il ragazzo: deve organizzare un primo incontro subito dopo la sua nomina ed è importante che, in base alle proprie disponibilità temporali, si organizzi per incontrare regolarmente il ragazzo. Risulta importante che il tutore affronti questa relazione di amicizia e solidarietà con la dovuta attenzione, con la consapevolezza che spesso i ragazzi migranti sono anche portatori di bisogni molto specifici. Diventa quindi importante lo scambio, la discussione, il confronto e la possibilità per il tutore di essere sostenuto da un processo di supervisione e sostegno del percorso.

In sintesi il tutore svolge le seguenti tre principali funzioni:

- **assicurare il *generale benessere* del minorenne e la risposta ai suoi bisogni;**
- **proteggere e promuovere il *superiore interesse* e, più in generale i diritti, della persona minorenne;**
- **esercitare la *rappresentanza legale* completando la limitata capacità legale del minorenne.**

7.1 Gli Standard di riferimento per Tutori di minorenni non accompagnati come sistema integrato di riferimento

Gli “Standard di Riferimento per Tutori di Minorenni non accompagnati”¹⁴ propongono una possibile mappa al tutore perché offrono indicazioni e indicatori di carattere pratico. Si tratta certamente di un materiale di riferimento che non intende esaurire il ruolo del tutore e nemmeno proporre la figura di un tutore “che sa tutto”. Tuttavia gli standard evidenziano alcune questioni cruciali che il tutore deve considerare, in modo integrato, nell’ambito delle proprie funzioni e nella sua relazione complementare con tutte le strutture e gli attori che stanno già operando nel sistema di accoglienza.

¹⁴ http://www.defenceforchildren.it/images/stories/GAP_booklet.pdf



STANDARD 1

Il tutore vigila e agisce affinché tutte le decisioni vengano prese nel superiore interesse del minore e con l’obiettivo della sua crescita e del suo sviluppo.

Il tutore è in grado di determinare quale sia il superiore interesse del ragazzo, attraverso verifiche costanti e regolari, coinvolge tutti gli attori chiave e si assicura che la valutazione sia basata sull’opinione del ragazzo stesso e le circostanze individuali.



STANDARD 3

Il tutore protegge la sicurezza del minore.

Il tutore considera prioritaria la sicurezza del ragazzo, è in grado di distinguere eventuali segnali di tratta, sfruttamento, abuso e si attiva per segnalare immediatamente alle autorità competenti in caso vi siano rischi o pericoli; si assicura che vengano presi idonei provvedimenti, mette il ragazzo in condizione di parlare con lui/lei di eventuali problematiche, viola la riservatezza se riscontrasse casi di estremo pericolo il ragazzo; è disponibile ad essere monitorato.



STANDARD 2

Il tutore si assicura che il minore partecipi attivamente ad ogni decisione che lo riguarda

Il tutore fornisce al ragazzo tutte le informazioni che riguardano i suoi diritti usando un linguaggio comprensibile; verifica che siano state comprese e memorizzate, ascolta il ragazzo con attenzione, si assicura che le decisioni siano condivise ed è in grado di gestire le aspettative.



STANDARD 4

Il tutore agisce come difensore dei diritti del minore.

Il tutore è un controllore assertivo, impegnato e coraggioso dei diritti del ragazzo, è emotivamente stabile, si oppone alle decisioni che vengono prese laddove non sia stato considerato il superiore interesse del ragazzo; si adopera affinché ogni procedimento che riguarda il ragazzo sia trasparente e conforme ai suoi diritti.



STANDARD 5

Il tutore è il punto di riferimento per il minore e agisce come intermediario con tutti gli altri attori coinvolti.

Il tutore mantiene i contatti con tutti gli attori rilevanti, è informato su tutte le decisioni che hanno un impatto sul ragazzo partecipando, quando possibile, agli incontri chiave; assiste nello stabilire contatti con la comunità del ragazzo e nello sviluppo di relazioni personali che possano risultare rilevanti a fornire un senso di appartenenza.



STANDARD 8

Il tutore costruisce con il minore una relazione basata sulla fiducia reciproca, sull'apertura e sulla confidenzialità.

Il tutore è onesto e corretto, mantiene la riservatezza a meno che non vi siano gravi rischi per il ragazzo; presta attenzione alla comunicazione verbale e non verbale; è empatico e offre il suo supporto morale; chiarisce che, anche nel caso in cui il ragazzo si allontani per un periodo, è sempre bene accetto dal tutore.



STANDARD 6

Il tutore assicura la tempestiva identificazione e adozione di una soluzione durevole e adeguata basata sul superiore interesse del minore.

Il tutore verifica che le decisioni siano basate sulla considerazione del superiore interesse del ragazzo, dal ricongiungimento familiare all'integrazione nel paese ospitante al rientro nel paese di origine; prepara il ragazzo alla maggiore età e ai cambiamenti connessi al passaggio all'età adulta.



STANDARD 9

Il tutore è "accessibile" per il minore.

Il tutore può essere facilmente contattato, abita sufficientemente vicino al ragazzo in modo da poter rispondere in maniera sollecita in caso di necessità o difficoltà, incontra e sente il ragazzo con regolarità, anche solo per mantenere la relazione, comunica in maniera adeguata rispetto all'età e alla maturità del ragazzo, se necessario ricorre al supporto di interpreti o mediatori culturali.



STANDARD 7

Il tutore tratta il minore con rispetto e dignità.

Il tutore tiene un comportamento adeguato, aperto e privo di pregiudizi, rispettando l'identità, la riservatezza e le differenze culturali del ragazzo, supporta il ragazzo nello sviluppo di relazioni con pari, adotta un approccio flessibile e individualizzato rispetto ai bisogni del ragazzo.



STANDARD 10

Il tutore ha conoscenze e competenze professionali pertinenti e adeguate.

Il tutore è proattivo nell'identificare le proprie necessità di apprendimento, è in grado di gestire il numero dei ragazzi affidati e le risorse disponibili, è trasparente, utilizza una metodologia di lavoro prefissata, conosce i propri limiti personali e professionali cercando supporto quando necessario; è disponibile alla supervisione e al monitoraggio.

7.2 Lavoro di gruppo

Durante le diverse sessioni, oltre agli elementi e i quadri informativi e teorici di riferimenti, è stato proposto ai partecipanti di interagire in discussioni plenarie ed elaborare i contenuti condivisi in lavori di gruppo tesi a contestualizzare gli standard della tutela nella loro relazione storie di vita concrete. A titolo esemplificativo viene di seguito proposto un caso analizzato e processato nel corso di una delle sessioni:

Ibrahim ha sedici anni e viene dal Gambia, dove viveva in un piccolo villaggio rurale e aiutava il papà nel lavoro nei campi.

Decide di partire per l'Europa perché non vede un futuro nel suo Paese e alcuni amici gli hanno raccontato che in Europa si vive meglio.

Il papà di Ibrahim ha finanziato parte del viaggio grazie a un prestito contratto con alcuni parenti; Ibrahim arriva ad Agades, in Niger, con un autobus, attraversando il Senegal e il Mali.

Da Agades inizia il viaggio con i trafficanti. Ibrahim e altre venti persone attraversano il deserto con una jeep, arrivando cinque giorni dopo in un villaggio del sud della Libia.

Da qui vengono portati a Sebaha: qui Ibrahim lavora "a giornata" per un mese come operaio edile, dormendo in un fienile.

Riesce a guadagnare i soldi per raggiungere Tripoli, dove viene "rinchiuso" dalla Polizia per una settimana.

Liberato dalla prigionia, lavora per due mesi come domestico a casa di un ricco uomo libico che gli promette il viaggio per l'Europa,

A settembre l'uomo lo accompagna all'alba in una spiaggia vicino Tripoli e lo fa imbarcare su un peschereccio che accoglie a bordo 150 persone.

Dopo 10 ore di navigazione, l'imbarcazione viene intercettata dalla Marina Militare Italiana che conduce il natante nel porto di Siracusa.

Il ragazzo viene identificato e inserito in un Centro di Prima Accoglienza in Sicilia.

Dopo un giorno Ibrahim viene fatto salire su un aereo per Bologna dove viene accolto nell'HUB Minori.

Dopo un mese Ibrahim viene trasferito presso la Comunità di Alta Autonomia "Il Villaggio".

Gli educatori notano che Ibrahim, rispetto agli altri ragazzi inseriti, ha più difficoltà a rimanere concentrato durante le lezioni di italiano.

È iperattivo, fatica a stare seduto e sa scrivere a malapena in arabo.

Dallo screening sanitario emerge che Ibrahim è affetto da scabbia, ma non vuole seguire la terapia.



I gruppi avevano il compito di analizzare la storia del ragazzo e descrivere il ruolo del tutore utilizzando gli standard come mappa di riferimento. In particolare le domande poste al gruppo sono state:

- Cosa può fare il tutore in relazione a questo standard?
- Con chi si deve mettere in relazione per cercare di attuarlo?

Il primo gruppo ha lavorato sugli standard 1 (superiore interesse), 2 (partecipazione), 4 (difesa dei diritti), 5 (intermediazione).

Il secondo gruppo ha lavorato su standard 6 (soluzione durevole), 7 (rispetto e dignità), 8 (fiducia), 10 (competenze e capacità del tutore)

La sessione si è conclusa la ricomposizione di un quadro di insieme.

Entrambi i gruppi hanno sviluppato un lavoro completo e ben articolato, cogliendo le specifiche possibilità di intervento legate a ogni standard anche cogliendone *l'interrelazione*. Sollecitati a considerare i diversi standard non solo nelle istanze che si pongono dopo l'arrivo ma anche in relazione alla storia del ragazzo, il primo gruppo ha suddiviso l'analisi in tre fasi: le motivazioni del viaggio, il viaggio, lo sbarco e l'accoglienza. Il secondo gruppo si è focalizzato sullo Standard 10, competenza e conoscenza del tutore, come punto di partenza per analizzare il caso e come livello di analisi che può indicare di quali strumenti e quali conoscenze il tutore deve disporre per affrontare un caso come quello proposto.

Va sottolineato come i partecipanti abbiano applicato un'attenzione globale alla *storia* del ragazzo, non solo in riferimento alla dimensione del *qui e ora* ma come elemento principale per capire la persona, i suoi bisogni e il suo contesto storico e spaziale di riferimento.

I gruppi hanno evidenziato che il tutore e il ragazzo rappresentano due storie che entrano in contatto e questo incontro, spesso, si realizza in situazioni poco favorevoli e altamente problematiche, data la situazione nazionale di gestione dei processi migratori e di accoglienza spesso basata su regimi di emergenza. È stato sottolineato dal gruppo il fatto che questo progetto sia stato attivato in una regione come l'Emilia Romagna, che dispone di una lunga tradizione legata ai servizi sociali e di welfare e come l'esperienza sperimentale potrebbe rappresentare una buona pratica da replicare in altri territori.

La *mappa proposta dagli standard* potrebbe essere utilizzata come strumento pratico per sostenere e valutare l'operato del tutore, ma anche di tutti i servizi che si realizzano per il minore: dalla comunità residenziale ai servizi sociali predisposti dalle istituzioni territoriali. Il tutore e il ragazzo sono, come presenta il logo stesso del progetto SafeGuard¹⁵, due storie in prossimità che si muovono in un *contesto* complesso e ampio che va considerato dal micro al macro e viceversa. Risulta quindi determinante che il tutore abbia ben chiaro come interagire con questo contesto per valorizzare al massimo la sua presenza nel fornire un supporto al ragazzo, ma anche nel proporsi come elemento di contributo alle politiche e alle attività del contesto più ampio all'interno del quale realizza le sue funzioni.

15 Si veda <http://www.defenceforchildren.it/cosa-facciamo/progetti/106-safeguard-piu-sicuri-con-il-tutore.html>

8 L'ESPERIENZA DEI TUTORI VOLONTARI:

l'abbinamento, la procedura di nomina del Giudice Tutelare, l'attività di accompagnamento e la rete dei Servizi

A cura di

Chiara Guidoreni

Cooperativa Sociale Camelot Officine Cooperative




I tutori volontari attualmente attivi sul territorio bolognese (in relazione al progetto SPRAR MSNA del Comune di Bologna) hanno partecipato al “Corso per tutori volontari” (organizzato nel 2013 dall’Ufficio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Regione Emilia-Romagna) oppure al “Corso di sensibilizzazione e formazione per tutori volontari” (organizzato nel 2015 dal Comune di Bologna, con la collaborazione di Cooperativa Camelot).

Grazie alle interazioni positive che si sono sviluppate, i tutori sono diventati delle importanti figure di affiancamento durante il percorso di “costruzione del sé adulto” e di sostegno per le scelte più significative dei minori stranieri non accompagnati (scolastiche, professionali, personali ecc.). Il ruolo “esterno” dei tutori rispetto al progetto SPRAR MSNA e alle strutture di accoglienza ha permesso inoltre ai minori di sentirsi sempre maggiormente tutelati. Importante obiettivo del progetto sperimentale è stato di contribuire alla costruzione di un sistema di accoglienza capace di recepire i bisogni dei minori stranieri non accompagnati e di rispondervi anche tramite volontari che potessero garantire una disponibilità individualizzata, per favorire la loro inclusione sociale e creare legami significativi, e per sviluppare inoltre l’autostima e le potenzialità dei singoli (processo di **empowerment**), in un’ottica di accompagnamento verso l’autonomia e l’indipendenza.

A seguito della partecipazione agli incontri formativi e della verifica, da parte del

tutor del corso, dell'effettiva presenza dell'aspirante tutore volontario alla percentuale obbligatoria di ore necessaria per ottenere l'attestato, il cittadino è stato convocato dalla referente per il progetto dell'Ufficio Tutela e Protezioni del Comune di Bologna per un colloquio individuale. Durante il colloquio sono stati analizzati i punti di forza e le criticità del corso, e sono state approfondite le motivazioni e le intenzioni dell'aspirante tutore volontario, già formato e quindi maggiormente consapevole del significato e del ruolo della figura del tutore, oltre che del contesto istituzionale e della rete dei servizi all'interno del quale il tutore volontario si colloca. L'aspirante tutore è stato invitato ad esprimere l'effettiva volontà, o meno, di assumere la tutela legale di un minore straniero non accompagnato oppure gli eventuali dubbi o difficoltà in merito all'avvio dell'attività.



Gli elenchi dei nominativi dei volontari intenzionati a proseguire l'esperienza di tutori sono stati trasmessi, mediante modulistica concordata precedentemente, alla Cancelleria del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Bologna. Dal mese di aprile 2016, il Servizio Politiche Familiari, Infanzia e adolescenza della Regione Emilia Romagna ha istituito l'elenco degli aspiranti tutori volontari (in base alla DGR n. 136/2014, con le modalità indicate nella determina dirigenziale n. 4140/2016) e ha recepito tutti gli elenchi dei nominativi delle persone che hanno concluso con attestato di frequenza i corsi promossi da Enti Pubblici per la formazione di aspiranti tutori volontari privati. L'individuazione dell'abbinamento tra l'aspirante tutore volontario formato e il minore straniero non accompagnato (inserito nel progetto SPRAR MSNA del Comune di Bologna) è stata condivisa dal Coordinamento del progetto SPRAR minori per la Cooperativa Camelot (Ente Gestore) con i referenti dell'Ufficio Tutela e Protezioni del Comune di Bologna (Ente Titolare), e si è realizzata sulla base della ricerca della miglior prospettiva di incontro tenendo conto delle caratteristiche personali sia del minore sia dell'aspirante tutore volontario.

8.1 Prima fase proposta e conoscenza diretta

Il progetto sperimentale per tutori volontari è stato spiegato durante un primo incontro collettivo ai minori stranieri non accompagnati che sarebbero stati coinvolti, in presenza delle figure educative di riferimento, di mediatori linguistico-culturali e dei referenti di Defence for Children. I minori hanno avuto occasione di confrontarsi, insieme ai pari, rispetto alla proposta e di chiarire la figura del tutore volontario e gli obiettivi della progettualità. Mediante colloqui individuali è stato poi ripreso e approfondito, con ciascun minore, quanto già spiegato in precedenza ed è stata valutata l'opportunità di proseguire con l'organizzazione di un primo

incontro di conoscenza con un aspirante tutore, nel rispetto della sensibilità e della volontà dello stesso minore, con l'obiettivo di co-costruire un percorso che lo veda come protagonista. Una volta confermata la partecipazione del minore al progetto sperimentale, è stato aggiornato il PEI (Progetto Educativo Individualizzato), redatto obbligatoriamente da ogni struttura di accoglienza con il coinvolgimento di ogni minore interessato, in riferimento agli obiettivi utili alla maturazione del beneficiario e all'acquisizione di autonomia (considerando l'effettivo tempo a disposizione all'interno del progetto).

L'aspirante tutore volontario ha invece avuto un incontro individuale di presentazione della situazione del ragazzo con il case-manager di riferimento (caratteristiche personali e progettualità in Italia), durante il quale il case-manager ha esplicitato anche gli interventi educativi già pianificati, indicati sul PEI, e le osservazioni generali dell'equipe educativa sull'andamento del percorso di integrazione.

Prima dell'invio della relazione al Giudice Tutelare per la proposta di trasferimento al tutore volontario della tutela deferita in prima istanza al Comune di Bologna, si sono organizzati diversi momenti di incontro tra i minori e gli aspiranti tutori volontari sia interni alla Comunità Educativa (in presenza di diversi operatori dell'equipe multidisciplinare del progetto educativo di accoglienza integrata) sia esterni, che hanno permesso una buona conoscenza reciproca e l'instaurazione di una positiva relazione di fiducia tra minore straniero non accompagnato e potenziale tutore volontario. Il percorso di sperimentazione è stato costantemente monitorato dal Coordinamento del progetto SPRAR e dagli esperti dell'Ufficio Tutela e Protezione del Comune di Bologna, ed è supportato dalla figura del case-manager, tutor per l'integrazione, figura professionale esterna alla comunità educativa che ha affiancato il minore coinvolto, il cittadino volontario e la struttura di accoglienza.

La presenza dei case-manager ha garantito, sulla base di una pregressa conoscenza di entrambe le parti coinvolte e soprattutto del minore di cui ha approfondito storia, percorso e progettualità in Italia, peculiarità caratteriali, competenze personali, eventuali difficoltà, e propensioni/aspirazioni personali, di facilitare la comunicazione e di stemperare il naturale imbarazzo che una iniziale relazione tra estranei può creare.

8.2 Seconda fase il tutore volontario attivo

A seguito dell'emissione del decreto di nomina da parte del Giudice Tutelare, la tutela del minore straniero non accompagnato è stata deferita al tutore volontario. Di fondamentale importanza è stata la prima visita del tutore volontario all'interno della comunità ospitante, durante la quale i cittadini affiancati dal case-manager sono stati accolti dai responsabili di comunità e dagli educatori professionali, e hanno avuto la possibilità di conoscere gli spazi di vita del minore ma soprattutto di approfondire nel dettaglio lo svolgimento della vita quotidiana nella struttura di accoglienza (es. orari dei pasti, turni di pulizia, modalità di organizzazione degli incontri di gruppo, modalità di consegna del pocket money e dell'abbigliamento, obblighi di rientro serale ecc.). In questa sede sono state individuate e condivise le modalità di comunicazione delle informazioni e di collaborazione tra il tutore volontario,

il case-manager e la comunità, anche al fine di trasmettere chiarezza al minore sul ruolo delle diverse figure che entrano a far parte del suo progetto educativo.

Gli incontri successivi tra il tutore e il minore sono stati poi effettuati all'esterno della struttura di accoglienza, anche per favorire la conoscenza del territorio, dei luoghi di cultura e socializzazione, dei centri ricreativi e sportivi, dei luoghi di interesse storico ecc.. I tutori, in base alle loro preferenze e interessi, hanno coinvolto i minori in attività nuove (e viceversa), oppure i due si sono incontrati in luoghi pubblici (es biblioteche, bar, giardini ecc..) per raccontarsi esperienze e vissuti e per scambiarsi punti di vista e conoscersi l'un l'altro, con un focus costante sulle emozioni del minore. Agli incontri all'esterno si sono alternati inviti a casa del tutore, per consumare insieme un pasto o per un giorno di festa, da soli oppure in compagnia della famiglia/rete sociale del tutore.

Il territorio bolognese vanta una diffusa e capillare rete di servizi volti a favorire l'accoglienza e l'integrazione dei minori stranieri non accompagnati, che i tutori hanno imparato a conoscere per esperienza diretta. Di grande rilevanza sono le opportunità formative offerte dagli Enti di Formazione accreditati RER: corsi biennali Le FP (Istruzione e Formazione Professionale), volti all'ottenimento di un attestato di Qualifica Professionale (per complessive 2000 ore, di cui 700 di stage in collaborazione con aziende del territorio), ai quali sono iscritti numerosi ragazzi inseriti nel progetto SPRAR. Tutti i minori frequentano inoltre il CPIA: inizialmente vengono inseriti all'interno delle classi propedeutiche 200 ore (e pre A1, se necessario), e sono in seguito iscritti al percorso formativo utile per l'ottenimento della licenza media inferiore. Il ruolo della figura del tutore volontario nell'ambito del supporto e della motivazione del tutelato per la buona riuscita dei percorsi di studio è di prioritaria importanza, la formazione rappresenta infatti una delle maggiori aree di intervento del tutore. L'impegno è rivolto, in base alla situazione individuale di ciascun minore, sia al sostegno diretto allo studio (es incontri a cadenza regolare per la preparazione dei compiti a casa, lo studio o il ripasso del programma scolastico, la preparazione dell'esame finale), sia alla richiesta di informazioni e ai contatti con i docenti e l'istituto scolastico, e infine alla presenza durante i momenti più salienti dell'anno scolastico (orientamento e scelta della scuola, iscrizione, consegna pagelle intermedie e finali, ricevimento docenti). Tutore volontario, comunità di accoglienza e case-manager operano in sinergia per garantire al minore il più ampio sostegno possibile alle attività di studio, e per intervenire con modalità individualizzate laddove siano presenti difficoltà scolastiche o il rischio di abbandono per un calo della motivazione del minore nell'affrontare il percorso.

Ogni minore è inoltre incoraggiato e favorito, all'interno del progetto SPRAR MSNA, nel praticare lo sport o l'attività socio culturale che preferisce e contestualmente si valuta la possibilità di inserirlo nelle squadre sportive del territorio. Le attività ludico ricreative possono dare impulso all'instaurazione di una relazione spontanea tra tutore e minore, nella quale entrambi possono vivere momenti di "leggerezza" e divertimento, e fare esperienze condivise (attività sportive o musicali, comune passione per una attività, partecipazione allo spettacolo teatrale del minore ecc..). Ulteriore fondamentale ambito di intervento del tutore volontario è la tutela del benessere psico-fisico dei minori, in collaborazione con il progetto SPRAR MSNA, le strutture di accoglienza, e con il Servizio Sanitario Regionale. Obiettivi prioritari sono l'individuazione e la risposta, tramite l'attivazione di interventi adeguati di eventuali vulnerabilità, che possono emergere sia in un primo momento che in una fase successiva.

Il Comune di Bologna individua quale snodo centrale delle attività di presa in carico multidisciplinare delle vulnerabilità, l'équipe territoriale integrata MSNA di riferimento composta dagli specialisti dei servizi socio sanitari bolognesi. Le segnalazioni e le richieste di presa in carico possono essere proposte anche dai tutori volontari, che hanno la possibilità di valutare con gli altri referenti del progetto l'opportunità di attivare questo fondamentale strumento messo a disposizione all'interno della rete dei servizi. Ad oggi, i tutori volontari attivi svolgono un importante ruolo di supporto e stimolo dei ragazzi nei percorsi di protezione, inserimento scolastico e sociale e di integrazione sul territorio e sono veicolo di valori positivi, importanti punti di riferimento per la progettazione del loro futuro nel nuovo contesto di vita.

La tutela legale del minore inoltre si esaurisce a compimento del diciottesimo anno di età ma la relazione di fiducia e di prossimità ha spesso un seguito laddove il rapporto umano di interesse reciproco che si è creato tra tutore volontario e giovane evolve nel tempo. In questo caso la tutela legale si trasforma in tutela sociale.



9. L'ACCOGLIENZA IN COMUNITÀ EDUCATIVA

presentazione di alcune esperienze

A cura di

Francesco Pasquini

Gruppo Ceis

Francesco Tripodi

Csapsa due

9.1 L'esperienza del villaggio del fanciullo

Le comunità per minori per l'autonomia "Nel Villaggio" e "Porte sulla città" sono due strutture separate ma adiacenti, gestite dallo stesso direttore e dalla stessa équipe ed ospitano complessivamente 28 utenti, di cui 18 inseriti nel circuito SPRAR. Generalmente i ragazzi più fragili e più piccoli vengono accolti nella comunità "Nel Villaggio", dove il supporto educativo è maggiore per poi essere trasferiti, alla fine del loro percorso, nella comunità "Porte sulla città" dove vengono richieste, invece, maggiori autonomie come il cucinarsi da soli o lo svegliarsi da soli, al fine di poterli aiutare nel loro processo di crescita e di uscita da un percorso più tutelante.

Nella quasi totalità dei casi i minori accolti sono stranieri e non hanno parenti sul territorio italiano (minori stranieri non accompagnati). Il presupposto educativo e culturale della "Comunità per l'autonomia" parte dall'assunto che i MSNA hanno generalmente la capacità e la necessità di sviluppare un grado di autonomia e responsabilità maggiore dei rispettivi coetanei italiani. Questo è dovuto al fatto che nei paesi di provenienza, normalmente, ci sono molti modi di definire l'"adolescenza". Queste definizioni corrispondono ad età e pratiche sociali differenti. Infatti le condizioni in cui si trovano a crescere richiedono che dall'infanzia, il più delle volte, si passi repentinamente all'età adulta. Questi ragazzi dunque, nonostante siano ancora minorenni, giungono in Italia con il forte mandato familiare di contribuire al sostentamento della famiglia nel paese di origine. Essi hanno motivazioni che fanno di loro persone mediamente più determinate dei coetanei Italiani, ma spesso

anche fragili e inconsapevoli della società di accoglienza. La fascia di età dei ragazzi accolti è prevalentemente quella dei sedicenni e diciassettenni, con possibilità di permanere nella struttura anche dopo il compimento del diciottesimo anno. Questo avviene concordando il progetto di permanenza e gli obiettivi con il servizio inviante.

PROGETTO EDUCATIVO ED OBIETTIVI

Il progetto educativo prevede il raggiungimento degli obiettivi concordati tra gli operatori del Servizio inviante, gli operatori referenti della struttura ed i minori.

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO POSSONO ESSERE COSÌ RIASSUNTI:

- Iscrivere i ragazzi al Sistema Sanitario Nazionale e monitorare il loro stato di salute
- Monitorare i ragazzi nella cura della casa (spazi comuni, spazi personali) stimolando in loro un processo di assunzione di responsabilità verso il luogo che li accoglie e le altre persone che vivono con loro
- Espletamento delle pratiche per ottenere il permesso di soggiorno per minore età e per la conversione a maggiore età o di richiesta asilo politico
- Stimolare la frequenza ai corsi di scolarizzazione di base e/o formazione professionale
- Verificare i progetti di inserimento lavorativo o i rapporti di lavoro già in atto
- Monitorare la gestione del tempo libero, stimolando i ragazzi verso l'inserimento in attività sportive e ricreative al fine di aiutarli ad inserirsi ed integrarsi nella società italiana in generale e bolognese in particolare. Vengono ricercate nella rete del territorio Bolognese una serie di percorsi che possono essere utili ai minori anche per poter esprimere le loro capacità e sviluppare i propri interessi (corsi di musica, teatro, ecc.), in particolare la comunità ha una propria squadra di calcio che è iscritta al campionato amatoriale UISP.
- Monitorare le amicizie
- Monitorare i ragazzi nella gestione del denaro, in vista dell'autonomia
- Sostenere i ragazzi nella ricerca di soluzioni abitative oltre la comunità

RUOLO DEI TUTORI VOLONTARI

Negli ultimi anni le nostre strutture hanno iniziato a collaborare con la figura del tutore volontario. Questo ruolo è stato positivo quando si è riusciti a coinvolgere il tutore all'interno del progetto educativo già avviato per il minore, evitando triangolazioni fra ragazzo tutore e comunità. In questi casi il minore ha sentito un unico messaggio e un unico progetto, e ciò lo ha aiutato anche a rafforzare la propria identità. In particolare è stato molto

positivo il ruolo assunto dalla tutrice volontaria nei confronti di Mamadou¹⁶. Il ragazzo è riuscito a conseguire la licenza media nel mese di febbraio 2016 e dato l'approssimarsi della maggiore età si è pensato di avviarlo verso un tirocinio formativo invece che continuare nel percorso scolastico, al quale lui invece teneva molto. Oltre alle ambizioni di formazione Mamadou è appassionato di calcio e, nonostante per tanti aspetti sia più maturo rispetto alla sua età, anche in questo caso aveva ambizioni poco realistiche ed infantili: era convinto di diventare un calciatore professionista e di vivere di calcio. Abbiamo lavorato molto per ridurre le sue aspettative e far sì che dirottasse tutte le sue energie nel tirocinio ed in questo l'aiuto della tutrice, che ha condiviso passo passo con la comunità il suo progetto è stato molto utile. Ad agosto siamo riusciti anche a trovare una squadra di calcio semi-professionistica nella quale il ragazzo è stato tesserato condividendo con lui l'importanza di non abbandonare il percorso lavorativo ma di portare avanti in parallelo le due strade.

9.2 L'esperienza del gruppo appartamento "lo sguincio"

Da quando il progetto dei tutori volontari è partito a Bologna due dei nostri ragazzi hanno avuto l'opportunità di esserne accolti. Questi in un primo momento hanno avuto qualche difficoltà ad inquadrare il ruolo (istituzionale e relazionale) della figura adulta che gli veniva proposta; difficoltà peraltro prevedibile e prevista, ma superata abbastanza bene. I tutori hanno avuto modo di incontrare i ragazzi in alcune occasioni (per lo più con la presenza di un educatore della cooperativa Camelot, come richiesto dai tutori stessi) purtroppo gli incontri sono stati sporadici e non sono bastati a far stabilire una relazione significativa tra ragazzo e tutore. Anche con la struttura che accoglieva i giovani non c'è stata nessuna occasione per conoscersi ed eventualmente intavolare uno scambio.

Le cause per cui queste due esperienze sono riuscite solo parzialmente secondo noi sono prevalentemente due: **1) l'età abbastanza avanzata dei due ospiti** e **2) la tipologia della comunità**.

- I ragazzi sono stati coinvolti 17enni, già autonomi e (giustamente e necessariamente) proiettati verso il mondo adulto (orientamento lavorativo, ricerca alloggio etc...) e, pur essendo disponibili a relazioni puramente inclusive e/o di semplice scambio relazionale e arricchimento culturale, probabilmente in questa fase della loro vita ciò non era prioritario; d'altro canto i tutori forse non hanno trovato pienamente risposta ad un loro bisogno di offerta di accudimento ma si sono trovati inaspettatamente in una relazione più simmetrica e paritaria di quanto si aspettassero. In questo senso credo che per il futuro possa essere molto utile provare ad attivare la tutela sin dall'ingresso in comunità del ragazzo, o comunque il prima possibile, in modo da stabilire una relazione quando il beneficiario è ancora giovane e soprattutto maggiormente bisognoso. I primi tempi infatti sono i momenti più critici per i ragazzi; si trovano immersi in una società spesso indecifrabile la cui rete relazionale è ancora poverissima e i bisogni sono molti. In questo scenario la

¹⁶ Per motivi di privacy si è utilizzato un nome di fantasia

presenza di un tutore volontario, di un adulto accogliente può essere utilissima: è il momento in cui un tutore può davvero offrire una risposta alla confusione iniziale, instaurare una relazione significativa e rassicurante ed essere tutelante nei confronti del minore.

- La comunità in cui erano ospiti i ragazzi è ad alta autonomia. I ragazzi vengono spronati ad acquisire in tempi brevi tutte quelle competenze necessarie all'autonomia. La presenza degli educatori è parziale, l'educatore riveste più un ruolo di accompagnamento alle esperienze, di monitoraggio, di supporto e di intervento al momento del bisogno. Probabilmente dall'esterno la figura dell'educatore di una comunità ad alta autonomia appare un po' evanescente, un po' sfuggente, di sicuro poco presente. Da parte nostra forse non c'è stato il necessario impegno a "ricercare" un incontro e uno scambio con il tutore. Aggiungiamo a questo i tempi abbastanza brevi in cui si è esaurito il mandato dei tutori e abbiamo uno scenario in cui non c'è stato alcuno scambio tra educatori e tutori.

Quindi ci ripromettiamo per il futuro di concertare con i tutori volontari un minimo di rete. Sarà un lavoro di equilibrio: da una parte cercare dei momenti preliminari in cui agevolare la conoscenza tra tutore e ragazzo, dall'altra stare attenti a non "invadere" la relazione che andrà instaurandosi. Quindi, ad esempio, in un primo momento può essere utile invitare il tutore in comunità, cosicché conosca i compagni del ragazzo, i suoi educatori, la casa in cui vive, ecc... Magari potrebbe essere utile accompagnare il ragazzo nei primissimi incontri con il tutore per introdurlo in questa esperienza particolare, chiedere al tutore di contattare l'educatore quando ne sente il bisogno e vederlo come un interlocutore.

Dall'altra parte sarà compito dell'educatore sganciarsi in tempi brevissimi dalla relazione (che si prefigge di essere intima e in qualche misura esclusiva), abbandonare il ruolo "attivo" (esclusivamente introduttivo e propedeutico, diciamo di supporto) e stabilirsi su una posizione di "presenza, ma a debita distanza" basata su sporadici incontri informali e, al bisogno, su qualche scambio: una chiamata quando capita, una visita in comunità ogni tanto, ecc...

Detto questo l'equipe dello Sguincio conferma la curiosità e l'approvazione per questo interessante progetto. Crediamo fermamente che rappresenti un'opportunità per i ragazzi per instaurare relazioni stimolanti con il mondo degli adulti e per fare rete nel posto in cui sono ospiti, per sentirlo più familiare. Crediamo inoltre offra un'opportunità all'equipe educativa di avere uno sguardo esterno, vigile e oggettivo, con cui confrontarsi.

10. TESTIMONIANZA DI UNA TUTTRICE VOLONTARIA

A cura di

Antonella Salvo, tutrice volontaria

Avevo poca esperienza nel volontariato quando la locandina del corso di Tutori per MSNA mi si presentò casualmente davanti; lavoro nel sociale ma mai avrei pensato di dedicarmi a tale ambito, fino al momento in cui lessi il programma del corso e decisi che era un'esperienza da fare. La formazione è stata utile ed interessante, sicuramente indispensabile per chi decide di svolgere del volontariato competente. Probabilmente alla fine del corso avevo molte più domande di quante ne avessi all'inizio ed è in questo clima stimolante e di trepidante attesa che ho conosciuto F.


Mi è stato presentato un pomeriggio dalla sua operatrice di riferimento, che col tempo è diventata mia fidata spalla e supporto per ogni dubbio o semplice condivisione di emozioni. F. era in fondo al corridoio, alto, gentile, sereno e maturo; al corso ci era stato anticipato che non avremmo conosciuto "bambini" e così è stato. Il nostro primo incontro al bar è stato segnato da una valanga di dubbi; siamo stati "accoppiati" da altri, come posso essere certa di stargli simpatica? Io parlo tanto e sono troppo irruenta, e se non rispettassi i suoi tempi? Se dicessi qualcosa di assolutamente sbagliato? F. viene da un mondo così lontano, come posso capirlo? Come può lui capire me? Mi è bastato poco per comprendere che l'unico modo per rispondere a queste domande era non porrele ma vivere questa esperienza nel modo più naturale possibile e questo è stato anche merito di F., della sua disponibilità e della sua curiosità di conoscere la realtà in cui si trovava anche attraverso di me.

Penso sia stata questa la nostra arma vincente. Certo, la nostra comune passione per il calcio ci ha aiutato, sono ovviamente la sua tifosa numero uno, e nell'estate degli Europei ci siamo divertiti, ma più di ogni altra cosa penso che entrambi avessimo desiderio di conoscerci e di condividere esperienze comuni da punti di vista così differenti. I nostri incontri per un certo periodo hanno avuto cadenza settimanale, da soli o in compagnia di altri tutori, abbiamo passeggiato, visitato la città, corso in bici, mangiato una pizza, visto partite di calcio o spettacoli di teatro. Una volta siamo saliti sulla Torre degli Asinelli con un'altra tutrice e il suo ragazzo, avevano entrambi un sorriso così smagliante che è stato inevitabile scattare

il primo selfie! E su WhatsApp up che lunghe chiacchierate ci siamo fatti! La tecnologia in questo caso aiuta, riduce barriere linguistiche e imbarazzo ed incoraggia la comunicazione.

F. ha compiuto 18 anni a giugno e, com'è solito fare tra amici, abbiamo organizzato insieme una cena "italo-nigeriana" a casa mia; mai un evento così "normale" ha reso un giorno così speciale! Lo devo ammettere, quella volta mi sono commossa (e non sono stata l'unica) perché ho davvero realizzato che fortuna è stato conoscerlo. Sono passati mesi da quel giorno e tante cose sono cambiate. F. adesso lavora ed è in procinto di iniziare un nuovo progetto di convivenza. I nostri incontri avvengono più di rado ma ogni occasione è buona per sentirsi e assicurarsi reciprocamente che tutto vada bene.

F. è davvero un ragazzo speciale, le circostanze lo hanno costretto a crescere molto velocemente in un breve lasso di tempo e lui è stato pienamente in grado di farlo, con eccezionale maturità e grande forza di volontà. Sentire di aver contribuito anche io in questo brillante ed emozionante percorso mi riempie di gioia.



11. TESTIMONIANZA DI UN GRUPPO DI TUTTRICI VOLONTARIE



A cura di

Antonella Bonaduce

Raffaella Zerba

Antonella Salvo

tuttrici volontarie

Un barcone, un altro ancora, tanti sguardi ...

... sono sguardi di persone che hanno avuto paura e coraggio,

... sono sguardi di persone che ora hanno tante speranze e nessuna certezza.

Vengono aiutati a scendere, coperti con teli luccicanti, dissetati, poi visitati e intervistati. La maggior parte di loro non conosce dove sono sbarcati e non sa cosa potrà accadere. Alcuni poi vengono messi in fila e fatti salire su un autobus. È appena finito un viaggio, lungo e pericoloso, e subito ne inizia un altro. Queste le immagini che abbiamo visto, visto talmente tante volte fino ad abituarci, fino a non farci più caso.

La scelta di fare il tutore volontario di minori stranieri non accompagnati è una risposta al desiderio di non fare di queste immagini la normalità, una risposta al desiderio che il viaggio che vediamo iniziare ai confini dell'Europa non sia peggiore di quello che li ha portati fin qui. Vorremmo poter agire come cittadini accoglienti e non come persone indifferenti. La proposta del Comune di Bologna ci è piaciuta soprattutto perché non si tratta di una attività di volontariato basata solamente sull'impegno personale e privato, ma si tratta di un coinvolgimento all'interno di un contesto istituzionale; si tratta di essere parte di una policy cittadina che cerca di fare fronte alla situazione dei migranti nel nostro territorio, mettendo a disposizione qualificate competenze professionali in tutti i settori coinvolti.

Il corso al quale abbiamo aderito prevedeva diversi interessanti temi e approfondiva aspetti sia legali che sociali e psicologici, relativi alla situazione dei ragazzi che avremmo incontrato. Rispondeva decisamente al nostro desiderio di diventare volontari competenti. Abbiamo iniziato incuriositi e volenterosi di capire meglio le funzioni ed il ruolo del tutore volontario ed il corso ci ha messo subito di fronte alla responsabilità dell'impegno e alla delicatezza del venire a contatto con una persona con un vissuto spesso traumatico e non comune per un ragazzo dalla giovane età. A tranquillizzarci ha contribuito la presenza della rete dei servizi sociali, che ci è stata scrupolosamente presentata, e della quale anche il tutore avrebbe fatto parte: la

conferma che il nostro non sarebbe stato un volontariato esclusivamente personale.

Durante il corso sono stati vari gli incontri di approfondimento. Allo stesso tempo ci è stato evidenziato come il tutore non sia ancora una figura definita e codificata, ma una esperienza da costruire insieme che, a seconda delle due persone coinvolte, può assumere diverse caratteristiche e sfumature.

Alla fine del corso la maggior parte delle persone ha scelto di non proseguire, non sappiamo se per motivi personali o perché spaventati dalla responsabilità delle situazioni che potevano venirsi a creare. Ci siamo dispiaciuti di essere rimasti in pochi, ma noi abbiamo deciso di continuare il percorso perché volevamo vivere l'esperienza reale con i ragazzi da affiancare e capire nella quotidianità come avremmo potuto contribuire alla loro crescita.

Quindi il corso ora continua con i ragazzi dei quali siamo diventati legalmente i tutori (firmando davanti al giudice minorile del Tribunale di Bologna), continua con il supporto reciproco tra di noi e continua attraverso la condivisione con gli operatori ed i responsabili del progetto.



12. IL CONTESTO INTERNAZIONALE E NAZIONALE

A cura di

Gabriella Gallizia e Pippo Costella
Defence for Children Italia

La presenza di minorenni stranieri non accompagnati è in costante aumento in Europa così come in Italia, essendo uno dei principali punto di arrivo sul continente. È ormai riconosciuto che si tratta di un gruppo particolarmente vulnerabile, esposto a rischi di diverse forme di violenza e sfruttamento, incluso il fenomeno della tratta, sia nel momento del viaggio, sia all'arrivo e l'insediamento nel paese di destinazione. Il loro status di "minorenni", privi quindi della rappresentanza legale, così come del fatto di essere migranti illegali senza documenti di viaggio e permesso di soggiorno, può costituire una forte limitazione per quanto riguarda l'accesso ai servizi e ai diritti di cui sono titolari secondo la legislazione nazionale, regionale e internazionale. L'adozione della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo del 1989, entrata a far parte della normativa italiana attraverso la legge di ratifica n. 176 del 1991, comprende importanti elementi per la salvaguardia dei diritti umani dei minorenni, inclusi coloro che richiedono protezione internazionale.

In questi ultimi anni la figura del tutore è stata via via riconosciuta come elemento centrale nella protezione del superiore interesse del minorenne in ambito internazionale, nazionale e regionale. Nel 2014 l'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali ha elaborato e diffuso il manuale "Tutela dei minori privati delle cure genitoriali". Un manuale per rafforzare i sistemi di tutela destinati a provvedere ai bisogni specifici dei minori vittime della tratta di esseri umani che contiene alcuni principi guida sui servizi di tutela, e che riconosce l'importanza del tutore nella protezione dei minorenni non accompagnati da fenomeni di tratta e sfruttamento.¹⁷ Si è assistito nel corso degli ultimi anni a una mobilitazione generale in Europa tesa allo sviluppo e alla promozione di standard di qualità sulla tutela, primo fra

¹⁷ Si veda Agenzia dell'Unione Europea sui Diritti Fondamentali disponibile su http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-guardianship-children_it.pdf

tutti l'elaborazione degli "Standard di Riferimento per Tutori di minorenni non accompagnati"¹⁸, risultato di un percorso iniziato nel 2009 durante un'iniziativa co-finanziata dal programma Daphne III della Commissione Europea (si veda il capitolo 7). Per la prima volta, a seguito di una ricerca sul campo che ha coinvolto tutori, attori dei servizi deputati all'accoglienza e minorenni non accompagnati in nove paesi membri, si è arrivati alla definizione di una serie di orientamenti basilari sulla tutela che hanno aperto la strada a numerose riflessioni e azioni in questo ambito.

Nonostante questi sviluppi rilevanti, l'istituto della tutela rimane in tutta Europa una sfida comune importante nell'ambito dell'accoglienza e della presa in carico dei minorenni non accompagnati. Da una parte il ruolo del tutore è stato riconosciuto come decisivo nella prevenzione e protezione da forme di violenza e abuso nei confronti di minorenni e di conseguenza ci si è concentrati sulla necessità della sua nomina immediata e sulla definizione del suo ruolo. Tuttavia, in concreto, mancano ancora orientamenti chiari su come l'istituto della tutela debba essere organizzato, qual è la responsabilità delle istituzioni competenti in questo ambito, quali sono gli standard minimi di qualità che il servizio di tutela deve garantire, che tipo di formazione e supervisione il tutore deve ricevere e come le autorità e gli enti gestori del servizio possono assicurare trasparenza, terzietà e indipendenza.¹⁹

In molti paesi europei la tutela per i minorenni non accompagnati risulta ancora come un istituto fortemente frammentato, con servizi variabili in quanto a scopo e qualità, spesso senza la previsione di meccanismi di monitoraggio. Se è chiaro che i tutori hanno il mandato di promuovere il superiore interesse del minorenne, permane una significativa difficoltà legata al fatto che questo principio rimane un concetto ancora poco definito e qualificato nelle normative e nei sistemi attuali di protezione.

In Italia la legislazione di riferimento riguardante l'istituto della tutela, già ampiamente descritta nel capitolo 4, viene definita dal documento di proposta dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza "Verso un sistema di tutela dei minorenni stranieri non accompagnati" come "frammentata e incompleta", "obsoleta e non più rispondente alle esigenze attuali dei minorenni" che arrivano non accompagnati dalla propria famiglia, discriminatoria nei confronti dei minorenni stranieri, "difformemente applicata sul territorio nazionale"²⁰.

Queste lacune di carattere sia sostanziale che procedurale rendono difficile la realizzazione di un istituto della tutela fondato su una logica di sistema e mettono a rischio la protezione effettiva che i minorenni dovrebbero ricevere dai tutori, in particolare nel caso dei minori migranti separati dalle loro famiglie.²¹

A differenza di altri paesi europei, l'Italia non ha un sistema di tutela specifico per i minoren-

¹⁸ Si veda www.corestandardsforguardians.com

¹⁹ Si veda Defence for Children/I Girasoli: SafeGuard "Analisi, prospettive e orientamenti - per un sistema di tutela integrato, sistemico e fondato sui diritti del minorenne" disponibile su <http://www.defenceforchildren.it/files/DCI-SafeguardITALIANweb.compressed.pdf>

²⁰ Si veda: Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (2015), Verso un sistema di tutela dei minorenni stranieri non accompagnati disponibile su <http://garanteinfanzia.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/documenti/Verso%20un%20sistema%20di%20tutela.pdf> pagg. 16-17

²¹ Si veda SafeGuard "Analisi, prospettive e orientamenti - per un sistema di tutela integrato, sistemico e fondato sui diritti del minorenne" disponibile su <http://www.defenceforchildren.it/files/DCI-SafeguardITALIANweb.compressed.pdf>

ni non accompagnati ma un unico sistema applicabile a tutti i minorenni, attuato però, come abbiamo visto, in maniera non uniforme. Non vi è dunque una legge specifica in materia di tutela in Italia ma un insieme di norme frammentate. Le principali sono:

- il Codice Civile del 1942, che costituisce la fonte normativa principale anche se è molto incentrato sull'aspetto patrimoniale e non sancisce gli elementi minimi che dovrebbero essere forniti dalle leggi nazionali sulla tutela indicati dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA).²²
- la Legge 184 approvata nel 1983 sul diritto del minore a una famiglia.
- il recente Decreto Legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 di attuazione della direttiva europea 2013/33/EU recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, che affronta in maniera specifica la questione della tutela per i minorenni non accompagnati, stabilendo la procedura per l'apertura della tutela.

In questo contesto risulta certamente importante menzionare anche la proposta di legge C. 1685 che riguarda le misure di protezione dei minorenni stranieri non accompagnati, presentata a ottobre 2013 e ancora in corso di esame presso le nostre istituzioni, la quale introduce un sistema di tutela volontaria per minorenni non accompagnati integrato nel più ampio sistema di accoglienza. Questo documento propone l'istituzione di elenchi ufficiali di tutori volontari disponibili presso ogni tribunale ordinario.

Il documento di proposta dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza "Verso un sistema di tutela dei minorenni stranieri non accompagnati"²³, già presentato nel capitolo 3, affronta alcune delle lacune normative relative alla tutela e fornisce orientamenti per migliorare questo istituto. Il documento è stato presentato al Parlamento Italiano lo scorso novembre 2015.

²² Si veda: Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali (2014), Tutela dei minori privati delle cure genitoriali, manuale, p. 30-31 disponibile su http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-guardianship-children_it.pdf

²³ Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (2015), Verso un sistema di tutela dei minorenni stranieri non accompagnati.

13. CONCLUSIONI



A cura di

Luigi Fadiga

Garante per l'infanzia e l'Adolescenza Regione Emilia Romagna


Sin dall'inizio del mio mandato mi sono impegnato a dare attuazione alla norma della legge regionale sul garante che vuole valorizzare il ruolo del tutore e del curatore. A tal fine ho dato avvio in partenariato col Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Bologna (CSV-VolaBo) ad un articolato progetto. Esso ebbe inizio con un Seminario introduttivo diretto a illustrare la figura del tutore volontario e le sue potenzialità. Seguì poi un incontro con tutti i Giudici tutelari del distretto giudiziario, e cioè di tutto il territorio regionale. Infine dal maggio all'ottobre del 2013 si tenne il primo corso di formazione per aspiranti tutori volontari, con la partecipazione di numerosi iscritti. Di questi, venticinque completarono positivamente l'iter formativo.

Richiesto poi dall'Assessore ai servizi sociali del Comune di Bologna di partecipare ad un progetto sperimentale destinato ai minorenni stranieri non accompagnati, ho dato ben volentieri la mia adesione, collaborando all'individuazione di volontari formati nel corso suddetto e disponibili ad una ulteriore specifica formazione mirata e specializzata. Di quest'ultimo dà conto dettagliatamente Antonella Tosarelli in questo Quaderno. È giunto ora il momento di trarre alcune conclusioni da quell'esperienza, anche perché nel frattempo sono giunto al termine del mio mandato quinquennale. Aderisco quindi volentieri alla richiesta di scrivere queste note.

L'articolo 5 della legge regionale istitutiva del Garante per l'infanzia e l'adolescenza (l.r.2005 n. 9 e s.m.) stabilisce che "Il Garante promuove, anche in collaborazione con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione". Anche altre leggi regionali si muovono in questa direzione, e sono molteplici nel Paese e nel territorio regionale i progetti locali diretti a quello scopo. Tutto questo testimonia un rinnovato interesse per un istituto giuridico pensato e costruito nella prima metà del secolo scorso e rimasto per lungo tempo in ombra, oggetto di un'attenzione residuale in dottrina e giurisprudenza, spesso ridotto a un adempimento burocratico in molti uffici giudiziari.

In effetti, il Titolo X del Libro Primo del Codice civile, scritto negli anni 1939/1940, era fatto per un'Italia contadina ben diversa da quella attuale. Preoccupazione principale del legislatore era difendere l'incapace dagli attentati al suo patrimonio. L'attività del tutore era

quindi soggetta a numerose autorizzazioni e minuziose verifiche contabili. La funzione di cura della persona era bensì prevista ma non adeguatamente valorizzata, poiché la scelta del tutore veniva di solito effettuata nell'ambito della cerchia parentale, già legata al minore da vincoli di affetto e non solo di sangue.



Ma non solo a livello interno si rileva un accresciuto interesse per l'istituto giuridico della tutela. L'Agenzia per i Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (Fundamental Rights Agency, FRA) ha curato un apposito manuale dedicato alla Tutela dei minori privati delle cure genitoriali, e in molti Paesi europei sono in atto sperimentazioni al riguardo. Tra queste va menzionata quella dei "mentori", attivata nella vicina Austria. Si tratta di figure che affiancano il ragazzo non solo durante la minore età ma anche oltre, dandogli aiuto e sostegno e aiutandolo a raggiungere una sufficiente autonomia.

La causa principale dell'inizio di una tutela è stata per lungo tempo la morte di entrambi i genitori e la conseguente necessità di assicurare al minore rappresentanza legale e cura. Ma l'orfanità è un fenomeno ormai del tutto residuale. Altre cause di più complessa valutazione determinano oggi l'apertura di una tutela. Tra queste appaiono significative l'affermarsi dei diritti del minore; l'evoluzione del ruolo genitoriale, passato da potestà a responsabilità; lo sviluppo dei servizi di protezione sociale e giudiziaria dell'infanzia; la migliore percezione dei conflitti di interessi non patrimoniali tra genitore e figlio; il fenomeno dei minori stranieri giunti nel nostro Paese senza l'accompagnamento di figure adulte di riferimento. Si tratta di casi in cui i genitori sono viventi, ma per cause diverse non possono esercitare la responsabilità genitoriale. Vi rientrano i casi di lontananza (minori stranieri non accompagnati), incapacità genitoriale grave (maltrattamenti, situazioni di abbandono), interventi protettivi di urgenza.

Sono quindi numerose le situazioni in cui occorre aprire una tutela, e questa spesso viene deferita dal giudice all'ente incaricato dell'assistenza, vale a dire al sindaco del comune. Molti grandi comuni si sono perciò dotati di un ufficio tutele, che su delega del sindaco si occupano della gestione delle tutele. Questo sistema presenta alcuni gravi difetti. Uno è quello di un possibile conflitto di interesse tra il comune tutore e il tutelato, spettando al primo scegliere ed erogare l'assistenza necessaria al secondo. L'altro è la mancanza di un rapporto individualizzato tra tutore e tutelato, e quindi l'attenuazione della funzione personale di cura, impossibile in caso di decine e decine di soggetti in tutela. Nasce da qui la ricerca di sistemi che recuperino il rapporto interpersonale. Quello del tutore volontario è stato il sistema maggiormente sperimentato, che accanto ai molti aspetti positivi ha fatto emergere alcune difficoltà delle quali occorre tenere conto.

Gli aspetti positivi sono, in primo luogo, il recupero della funzione di cura. Come stabilisce l'art. 357 del Codice civile, è questo il primo compito del tutore: prendersi cura del pupillo, della sua solitudine, del suo bisogno di protezione di sicurezza e di guida. Il tutore volontario, o come preferisco chiamarlo il volontario tutore, è una persona che liberamente offre la sua gratuita disponibilità a una nomina che lo impegna non solo dal punto di vista umanitario ma anche da quello giuridico. E se le responsabilità giuridiche vere e proprie cessano con il compimento del diciottesimo anno del tutelato, non è così per quelle morali. Il giovanissimo maggiorenne avrà infatti bisogno di aiuto ancor maggiore, non potendo più giovare né sul piano civilistico né su quello penale dello scudo dell'età minore.

Accanto al ruolo di cura, si pone il ruolo di rappresentanza. In questa veste il tutore volontario ha la rappresentanza legale del minore. Avrà titolo per controllare se l'ente e il servizio a cui compete l'assistenza svolgono correttamente il loro compito; potrà presentare le necessarie domande in nome e per conto del tutelato; potrà presentare istanze all'autorità giudiziaria e se necessario costituirsi in giudizio per chiedere che i diritti del minore vengano rispettati. Potrà interagire con la scuola e con gli insegnanti; avrà titolo per accedere ai presidi sanitari, ai luoghi di cura e alle strutture dove il minore tutelato è collocato o ristretto.

Va poi sottolineato il ruolo che il tutore volontario implicitamente svolge nei confronti della comunità. Egli infatti diventa un ponte che aiuta a superare i pregiudizi e i timori nei confronti dello straniero, ne facilita l'integrazione con l'ambiente, dimostra giorno per giorno ad amici e parenti che il ragazzino subsahariano dalla pelle nera è un bambino come un altro.

Accanto ai molti aspetti positivi non vanno nascoste le criticità emerse nello specifico e sul piano generale dall'esperienza fin qui fatta. Iniziando dalle prime, va rilevato prima di tutto che il numero dei soggetti formati è certamente insufficiente per far fronte alle richieste. Purtroppo, il numero dei minori stranieri non accompagnati è andato crescendo. L'incremento numerico dei tutori volontari è perciò un obiettivo da perseguire ed è quindi da vedersi come estremamente positivo l'avvio di nuovi percorsi sul territorio, senza però alterare la caratteristica fondamentale di questa figura che è di essere espressione del mondo del volontariato. E – va detto con chiarezza – senza illudersi di poter addossare a un generoso volontariato compiti e responsabilità che sono anzitutto dello Stato e delle sue articolazioni.

Un altro problema è dato dall'età dei minori che, nella maggior parte dei casi, hanno 17 anni o più. Questo fa sì che, complice una certa lentezza della macchina amministrativa, in alcuni casi la tutela si concluda dopo pochi mesi dalla presa in carico per il raggiungimento della maggiore età. O c'è fin dall'inizio nell'aspirante tutore volontario una prospettiva di continuità del rapporto e, quindi, una disponibilità a continuare anche dopo il compimento della maggiore età e senza poteri, o la cosa non ha senso. Anche per questo, più che di tutori volontari sarebbe forse meglio parlare di volontario tutore in quanto il rapporto col minore nasce e si sviluppa ancora prima dell'abbinamento formale, che deve necessariamente tenere conto delle caratteristiche personali sia del minore sia del tutore, e quindi basarsi su una buona conoscenza reciproca e su una corretta relazione di fiducia, e continua anche dopo. La figura del mentore, sperimentata positivamente altrove, può essere la maniera giusta per superare questo punto critico. La normativa regionale può fare molto in questa direzione.

É auspicabile infine che il legislatore nazionale riconosca espressamente ai garanti per l'infanzia e l'adolescenza il ruolo e le funzioni di tutori pubblici dei minorenni, con facoltà del giudice di deferire a loro la tutela. Ciò consentirebbe di evitare le tutele deferite al Comune o al Sindaco, criticate da più parti anche per il conflitto di interessi che può insorgere tra amministrazione comunale e minorenne in tutela.

Ed anche il sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati deve essere meglio regolamentato. Il d.d.l. Zampa, da tempo giacente alla Camera, andrebbe sollecitamente approvato.

Ma prima ancora, l'intero istituto giuridico della tutela degli incapaci deve essere riformato da parte del legislatore, e ciò in una visione organica del sistema di protezione giudiziaria dei minorenni che, senza dimenticare le competenze regionali, costruisca una tutela dei minori a misura della società italiana di oggi e non dell'Italia contadina degli Anni Quaranta del secolo scorso.

14. BIBLIOGRAFIA

Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali (2014), *Tutela dei minori privati delle cure genitoriali - Manuale per rafforzare i sistemi di tutela destinati a provvedere ai bisogni specifici dei minori vittime di tratta di essere umani*. Disponibile su http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-guardianship-children_it.pdf (ultimo accesso novembre 2016)

Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali (2015), *Guardianship systems for children deprived of parental care in the European Union*. Disponibile su: <http://fra.europa.eu/en/publication/2015/guardianship-children-deprived-parental-care>

Autorità Garante per l'Infanzia e l'adolescenza (2015), *Verso un sistema di tutela dei minorenni stranieri non accompagnati*. Disponibile su: www.garanteinfanzia.org (ultimo accesso novembre 2016)

Defence for Children International Italia (2011), *Closing a Protection Gap: Core standards for guardians of separated children in Europe, Rapporto nazionale Italia, 2010-2011, Daphne III Project*, disponibile su: <http://www.defenceforchildren.it/risorse/pubblicazioni.html> (ultimo accesso novembre 2016)

Defence for Children International Italia (2012), *GATE: Tutori contro la tratta e lo sfruttamento - Rapporto Nazionale Italia*, disponibile su: <http://www.gate-eu.org> (ultimo accesso novembre 2016)

Defence for Children International Italia (2013), *Pro-muovere l'applicazione degli Standard di riferimento per tutori di minorenni non accompagnati in Europa, Rapporto di valutazione Italia*, disponibile su <http://www.core-standardsforguardians.com/images/23/326.pdf> (ultimo accesso novembre 2016)

Defence for Children International Italia (2015), *RESILAND: Orientamenti per operatori e funzionari che lavorano con ragazzi migranti* disponibile su: www.resiland.org

Defence for Children International The Netherlands et al. (2011), *Core standards for guardians of separated children in Europe*. Disponibile su <http://www.corestandardsforguardians.com>

Defence for Children/I Girasoli (2016), *SafeGuard Analysis, prospettive e orientamenti - per un sistema di tutela integrato, sistemico e fondato sui diritti del minore*. Disponibile su <http://www.defenceforchildren.it/files/DCI-SafeguardITALIANweb.compressed.pdf>

Defence for Children/I Girasoli (2016), *Safeguard - Transnational report Europe*. Disponibile su www.defenceforchildren.it

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535

Decreto Del Presidente Della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) disponibile su <http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1977-08-29&atto.codiceRedazionale=077U0616¤tPage=1>

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, disponibile su <http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-04-21&atto.codiceRedazionale=098G0159¤tPage=1>

Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219) disponibile su <http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-08&atto.codiceRedazionale=14G00001¤tPage=1>

Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 142, Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) disponibile su <http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2000-11-13&atto.codiceRedazionale=000G0369¤tPage=1>

Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) disponibile su <http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-10-24&atto.codiceRedazionale=001G0430>

Legge Regionale 26 luglio 2013, n. 12 Disposizioni ordinarie e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona. Disponibile su <http://www.gazzettaufficiale.it/atto/regioni/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-21&atto.codiceRedazionale=13R00418>

Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) disponibile su <http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1983-05-17&atto.codiceRedazionale=083U0184¤tPage=1>

Legge 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali) disponibile su <http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-17&atto.codiceRedazionale=012G0242¤tPage=1>

Manuale operativo SPRAR per l'attivazione e la gestione di Servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria. (2015)

P. Pazè, **Tutela e Curatela dei minori, in Trattato di Diritto di Famiglia**, diretto da P. Zatti, Milano, 2002

Zampa ed altri (2013), Proposta di legge: **"Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati"** (1658). Disponibile su http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0014820.pdf



>> ALLEGATO

Orientamenti pratici per i tutori Documento di lavoro Corso di Formazione per Tutori Volontari

A cura di
Defence for Children Italia

Gli Orientamenti che seguono sono stati elaborati da Defence for Children Italia a seguito di attività di ricerca e di consultazione con tutori, operatori professionali e istituzionali e minorenni migranti e sulla base del quadro teorico di riferimento offerto dalla Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo. Essi vengono utilizzati durante i laboratori formativi come strumento di riflessione teorico-pratica, con lo scopo di fornire ai tutori indicazioni operative per la qualifica e il miglioramento del loro ruolo, la metodologia di lavoro, il livello di competenza ma anche per il lavoro quotidiano e la gestione dei casi. Si tratta di uno strumento flessibile e creativo specificamente designato per la pianificazione, il monitoraggio e la revisione continui delle varie attività che devono essere sviluppate “per” e “con” il minorenne. Con lo scopo di fornire al tutore una mappa di riferimento, gli Orientamenti Pratici sono illustrati attraverso le carte da gioco del GATE GAME e integrati con le indicazioni delle disposizioni più rilevanti della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e con un gruppo di parole chiave.

Inoltre, allo scopo di essere chiari e applicabili, le indicazioni sono raggruppate in tre categorie, ossia:

SAPERE: orientamenti su conoscenza, competenze teoriche, informazioni generali, come anche informazioni specifiche sul ragazzo e sul contesto che il tutore deve avere.

FARE: orientamenti sulle attività dirette/indirette che il tutore deve intraprendere e facilitare per adempiere in maniera adeguata ai suoi doveri adottando una prospettiva sistemica e programmata – essere proattivo e coerente con la propria responsabilità

ESSERE: orientamenti sulle abilità relazionali e sull'attitudine personale necessaria a stabilire una relazione con un ragazzo, come anche sulle questioni comportamentali, culturali e di genere che possono interferire nella relazione e con il dovere di identificare, promuovere e proteggere il superiore interesse del ragazzo e ascoltare senza pregiudizi.

GLI ORIENTAMENTI PRATICI



01 Sopravvivenza Nutrimento/cibo

PRINCIPALI ARTICOLI CRC

Art. 6

Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo

Art. 24

Diritto di accesso ai migliori standard di salute e di servizi sanitari

Art. 25

Diritto a una revisione periodica del trattamento fornito al minore

Art. 27

Diritto ad un adeguato standard di vita

SAPERE:

- *Avere una conoscenza di base di sano nutrimento e dieta e dei fattori di rischio a essi collegati.*
- *Conoscere i possibili bisogni alimentari specifici del ragazzo (problemi di salute, bisogni legati a credenze personali, abitudini alimentari).*
- *Sapere se il ragazzo riceve cibo in maniera adeguata ai suoi bisogni nutritivi, culturali e personali da un punto di vista sia qualitativo, sia quantitativo.*
- *Sapere se al ragazzo piaccia o meno il cibo che gli viene dato e quale è il cibo che gli/le piace*

FARE:

- *Considerare il cibo come uno degli indicatori e promotori della qualità della relazione tra il ragazzo e il contesto che lo circonda.*
- *Avere occasioni ricorrenti di pranzare/cenare con il ragazzo.*
- *Valutare la qualità e la quantità di cibo fornito al ragazzo e anche l'appropriatezza del luogo dove il ragazzo mangia (luogo, spazio specifico, igiene etc).*
- *Verificare che il cibo fornito al ragazzo corrisponda alle sue abitudini alimentari e ai suoi gusti personali.*
- *(“cibo di casa”) e aiutarlo nell'esprimere i suoi gusti e le sue opinioni sul cibo.*
- *Favorire le occasioni di partecipazione diretta del ragazzo nel preparare il suo cibo.*
- *Agire in modo da trovare soluzioni in caso di problemi relativi al nutrimento e alla dieta del ragazzo.*
- *Essere attenti e verificare se si verificano cambiamenti nelle abitudini di dieta/nutrimento del ragazzo.*

ESSERE:

- *Essere aperto nel considerare che la relazione con il cibo è personale e strettamente connessa alla cultura.*
- *Essere consapevole dei contenuti/valori emozionali e relazionali del cibo.*

02 Sopravvivenza Casa



PRINCIPALI ARTICOLI CRC

- Art. 20** *Diritto dei minori senza famiglia ad una speciale protezione*
- Art. 25** *Diritto a una revisione periodica del trattamento fornito al minore*
- Art. 27** *Diritto ad un adeguato standard di vita*
- Art. 16** *Diritto alla privacy*

SAPERE:

- Sapere che una sistemazione appropriata ha un grande impatto sul livello di protezione di qualsiasi ragazzo.
- Sapere che affinché una collocazione sia appropriata, si deve prendere in debita considerazione il significato personale, emozionale e culturale della parola "casa".
- Sapere qual è l'autorità responsabile per la collocazione del ragazzo, quali sono gli standard correlati e le strutture di accoglienza per minorenni disponibili sul territorio.
- Essere consapevole delle abitudini abitative del ragazzo.

FARE:

- Assicurare che la soluzione abitativa sia adeguata ai bisogni specifici e alle aspettative del ragazzo.
- Visitare il ragazzo frequentemente e diventare familiare con la struttura di accoglienza, per passare del tempo con lui/lei.
- Assicurare che il luogo dove il ragazzo vive sia sano, adeguato, sicuro, con spazi adatti dove tenere le proprie cose e dove la privacy sia rispettata.
- Assicurare e monitorare che il ragazzo abbia un adeguato livello di libertà e la possibilità di esprimersi all'interno della struttura di accoglienza, che le diversità culturali siano valorizzate e che vi sia una mediazione competente, disponibile e accessibile a tutti i livelli.
- Avere una relazione collaborativa con gli operatori della struttura di accoglienza e supportarli nel stabilire relazioni di valore con attori locali esterni, con il contesto circostante e con la comunità (gruppi sportivi, gruppi sociali, associazioni etc.).
- Verificare come il ragazzo si senta rispetto al luogo, cosa gli impedisce di sentirsi a proprio agio e il tipo di relazione con i compagni di stanza/coinquilini e con gli operatori della struttura di accoglienza.
- Monitorare il comportamento e l'attitudine del ragazzo nella struttura di accoglienza e rispetto alle sue regole, allo scopo di identificare e affrontare possibili problemi e di aiutarlo nell'esprimere in maniera adeguata e rispettosa possibili lamentele.

ESSERE:

- Essere sempre proattivo nell'osservare e nell'essere informato riguardo al comportamento, ai progressi e alle difficoltà del ragazzo a integrarsi all'interno della struttura di accoglienza.
- Essere aperto a ricercare soluzioni di collocamento alternative e più adatte e a proporle all'autorità/corpo competente.
- Essere in grado di mediare in maniera sensibile tra i punti di vista del ragazzo e quelli della struttura di accoglienza.
- Non aver paura di comunicare possibili problemi alle autorità competenti.



03 Sopravvivenza >> Salute

PRINCIPALI ARTICOLI CRC

- Art. 6** Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo
- Art. 19** Diritto alla protezione da violenza, lesioni, abuso e incuria
- Art. 20** Diritto dei minori senza famiglia ad una speciale protezione
- Art. 24** Diritto di accesso ai migliori standard di salute e di servizi sanitari
- Art. 29** Sviluppo della personalità del ragazzo e sua preparazione ad una vita responsabile in una società libera

SAPERE:

- Conoscenza dei diritti relativi alla salute del ragazzo e degli strumenti legali esistenti per assicurarne la realizzazione.
- Sapere che la definizione di "salute" include l'intero spettro del benessere psico-sociale e si interessa non solo della presenza/assenza di malattie fisiche ma anche di tutte le condizioni che potrebbero influenzare lo sviluppo psicologico e fisico del ragazzo.
- Conoscere le procedure obbligatorie che è necessario seguire per garantire la salute del ragazzo (controlli medici, vaccini, misure preventive etc.).
- Sapere il significato culturale che il ragazzo attribuisce all'"essere malato" e alla corporeità
- Conoscere i fattori di rischio individuali, ambientali e sociali per la salute del ragazzo, e sapere come affrontarli e prevenirli.
- Conoscere la storia clinica del ragazzo ed essere sempre informato sul suo stato di salute attuale.
- Sapere quali sono i maggiori segnali e sintomi correlati al fenomeno dello sfruttamento (in particolare allo sfruttamento sessuale).

FARE:

- Assicurare che il ragazzo sia iscritto al Sistema Sanitario Nazionale e registrato presso un pediatra/medico di famiglia, con il quale essere in contatto.
- Verificare che il contesto nel quale il ragazzo vive segua gli standard minimi di igiene stabiliti dalla legge.
- Assicurare che tutte le azioni necessarie ad assicurare la salute del ragazzo (ad es. vaccinazioni obbligatorie, controlli medici periodici etc.) siano intraprese e monitorare possibili problemi di salute.
- Essere presente quando il ragazzo è malato e supportarlo/a.
- Supportare il ragazzo nel rivolgersi rapidamente a un medico se vengono osservati o riportati problemi fisici/psicologici.
- Verificare se problemi di salute specifici (ad es. malattie sessualmente trasmissibili, stanchezza cronica, disturbi dell'alimentazione etc....) possano essere collegati a situazioni di sfruttamento/abuso.

ESSERE:

- Essere consapevole che l'informazione e il dialogo su problemi e questioni di salute devono basarsi su una relazione di fiducia e rispetto reciproco.
- Essere in empatia con il ragazzo se egli/lei è malato o si sente malato o quando ha bisogno di andare dal medico o in ospedale.
- Essere sensibile alle dimensioni culturali e di genere collegate a problemi o questioni di salute e all'accesso ai servizi sanitari.
- Non sottovalutare qualsiasi, anche piccolo, segnale di possibili problemi di salute, sia psicologici sia fisici.

04 Sviluppo >> Educazione/Apprendimento



PRINCIPALI ARTICOLI CRC:

Art. 28/29 Diritto all'educazione

Art. 30 Diritto a vivere la propria cultura, a professare e praticare la propria religione e ad usare la propria lingua

Art. 12 Diritto ad esprimere la propria opinione

SAPERE:

- Sapere che l'educazione e l'inclusione in un ambiente educativo adeguato rappresenta una risorsa fondamentale per lo sviluppo e i progetti di vita del ragazzo.
- Sapere che l'inclusione nel sistema scolastico incrementa strutturalmente il livello di protezione e di potenziale auto-difesa del ragazzo.
- Sapere che i risultati scolastici hanno un grande impatto sull'autostima del ragazzo e sulla percezione delle sue capacità.
- Conoscere le opportunità educative/di formazione professionale disponibili a livello locale.
- Riconoscere le aspirazioni personali, i talenti e le prospettive del ragazzo.
- Conoscere il background educativo del ragazzo ed essere consapevole che qualsiasi processo educativo dovrebbe considerare le diversità culturali.

FARE:

- Favorire e monitorare il grado e la qualità dell'integrazione del ragazzo a scuola, anche affrontando possibili difficoltà di apprendimento.
- Verificare che la mediazione culturale a scuola sia competente, disponibile e accessibile e che le diversità culturali del ragazzo siano valorizzate.
- Assicurare che il ragazzo abbia tutte le opportunità per imparare in maniera appropriata la lingua nazionale.
- Partecipare attivamente alle riunioni scolastiche per i genitori e cooperare con gli insegnanti nel supportare il ragazzo.
- Definire con il ragazzo un piano educativo idoneo e sostenibile, includendo le opportunità attuabili.
- Assicurare che il progetto di vita e le aspirazioni del ragazzo siano presi nella debita considerazione in qualsiasi decisione che riguarda la sua educazione e la formazione professionale.
- Prevenire l'abbandono scolastico tramite un monitoraggio costante della frequenza, dei risultati e dei possibili problemi del ragazzo

ESSERE:

- Essere aperto a riconoscere che la chiave di qualsiasi processo educativo sostenibile deve basarsi sulle aspirazioni e sulle opinioni del ragazzo.
- Essere disponibile ad affrontare le difficoltà, la frustrazione e la sofferenza emotiva che il ragazzo potrebbe vivere durante la frequenza scolastica.
- Dare fiducia al ragazzo e cercare sempre di capire e valorizzare il suo potenziale e le sue capacità.



05 Sviluppo >> Lavoro

PRINCIPALI ARTICOLI CRC

Art. 6 Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo

Art. 26 Sicurezza sociale

Art. 28 Diritto all'educazione

Art. 29 Sviluppo della personalità del ragazzo e sua preparazione ad una vita responsabile in una società libera

Art. 32 Sfruttamento economico

Art. 34 Sfruttamento sessuale

Art. 35 Sequestro, vendita e tratta

Art. 36 Altre forme di sfruttamento

SAPERE:

- Sapere che il lavoro rappresenta una dimensione importante per l'identità, l'empowerment, l'autonomia e l'autostima del ragazzo.
- Conoscere la legislazione, le procedure e i diritti relativi al lavoro minorile e le possibilità e i limiti collegati allo status del ragazzo e al mercato del lavoro.
- Conoscere il contesto dove il ragazzo lavora, e i possibili rischi correlati.
- Conoscere le aspirazioni, le speranze, i bisogni, le esperienze, le abilità e le capacità del ragazzo.
- Conoscere i bisogni primari e secondari del ragazzo relativi alla sua necessità di guadagnare denaro e l'impatto della famiglia di origine nella volontà/obbligo del ragazzo a lavorare.
- Conoscere i fattori di rischio legati al lavoro (ad es. economie informali) che potrebbero portare a produrre vulnerabilità allo sfruttamento.

FARE:

- Monitorare le condizioni, l'ambiente e gli sviluppi di lavoro.
- Informare in maniera chiara il ragazzo sui propri diritti e requisiti legali e aiutarlo/a nella richiesta dei documenti necessari.
- Valutare con il ragazzo le sue competenze e aspirazioni (equilibrio delle competenze).
- Supportare la connessione, l'integrazione e l'armonizzazione del progetto di vita del ragazzo
- con le opportunità disponibili.
- Aiutare la ricerca di lavoro e di opportunità di formazione professionale.
- Facilitare la possibilità di continuare l'educazione nonostante gli impegni di lavoro (incluso lo studio della lingua).
- Monitorare i possibili rischi e le situazioni potenzialmente negative per il ragazzo.

ESSERE:

- Essere positivo senza applicare stereotipi e riconoscere l'unicità e il potenziale di ogni ragazzo e la sua storia.
- Essere aperto a capire le aspirazioni individuali e le speranze del ragazzo.
- Essere capace di affrontare le frustrazioni e le sofferenze del ragazzo che potrebbero insorgere dalle difficoltà, dai problemi e dalla mancanza di opportunità, concentrandosi sulle sue capacità, risorse e resilienza.

06 Sviluppo >> Denaro



PRINCIPALI ARTICOLI CRC

- Art. 6** Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo
- Art. 14** Libertà di pensiero, coscienza e religione
- Art. 26** Sicurezza sociale
- Art. 27** Diritto ad un adeguato standard di vita
- Art. 31** Diritto al tempo libero, alla ricreazione e alle attività culturali
- Art. 34** Sfruttamento sessuale
- Art. 35** Misure per la prevenzione di vendita, tratta e rapimento

SAPERE:

- Sapere cosa significa il denaro per il ragazzo e quali sono gli obiettivi finanziari nel suo progetto di vita.
- Conoscere la situazione finanziaria del ragazzo in relazione ai suoi bisogni (debiti, bisogni della famiglia, pericolo per famigliari).
- Conoscere il livello di risposta e soddisfazione dei bisogni primari.
- Sapere che la mancanza di denaro può costituire un fattore di rischio capace di rendere il ragazzo vulnerabile ai fenomeni della tratta e dello sfruttamento.

FARE:

- Facilitare una migliore comprensione della situazione del ragazzo anche in prospettiva economica e socio-culturale.
- Informare il ragazzo riguardo le opportunità e i rischi legati al guadagnare denaro.
- Supportare l'“alfabetizzazione” finanziaria del ragazzo allo scopo di fargli avere una relazione salutare e realistica con il denaro.
- Pianificare obiettivi finanziari realistici con il ragazzo integrandoli con altri aspetti legati allo sviluppo.
- Verificare attentamente e prontamente qualsiasi variazione osservata nella situazione economica del ragazzo.

ESSERE:

- Essere aperto ad affrontare la questione sull'attrattiva di un modello di vita consumistico.
- Essere consapevole che la dimensione finanziaria molto spesso rappresenta sia un fattore di spinta sia di attrazione nell'esperienza migratoria del ragazzo.
- Essere aperto a considerare che il ragazzo potrebbe vedere il denaro in maniera differente e con diversi valori e priorità.
- Essere cosciente del fatto che il denaro potrebbe costituire in mezzo e/o un fine nei fenomeni di tratta e sfruttamento.



07 Sviluppo >> Famiglia Di Origine

PRINCIPALI ARTICOLI CRC

- Art. 5** Genitori, famiglia, diritti e responsabilità della comunità;
- Art. 7** Nome e nazionalità;
- Art. 9** Non-separazione dai genitori;
- Art. 10** Riunificazione familiare;
- Art. 16** Privacy, onore, reputazione;
- Art. 18** Responsabilità dei genitori;
- Art. 19** Diritto alla protezione da violenza, lesioni, abuso e incuria;
- Art. 20** Cura alternativa per minori in caso di assenza dei genitori;
- Art. 21** Adozione
- Art. 22** Minori rifugiati;
- Art. 25** Diritto a una revisione periodica del trattamento fornito al ragazzo;
- Art. 27** Diritto ad un adeguato standard di vita

SAPERE:

- Conoscere il contesto di origine del ragazzo (background culturale, tradizioni, cause della partenza)
- Conoscere e valorizzare la connessione con il contesto di origine.
- Conoscere il ruolo della famiglia di origine nel progetto migratorio del ragazzo e i suoi possibili specifici bisogni e aspettative.
- Conoscere le reali relazioni e contatti con la famiglia e le implicazioni conseguenti per il ragazzo.
- Conoscere la rete familiare estesa nel paese di accoglienza o all'estero e la sua connessione con il progetto migratorio del ragazzo.
- Conoscere e verificare i potenziali rischi di sfruttamento e tratta all'interno della rete familiare vicina o estesa.

FARE:

- Valorizzare le memorie e le tradizioni familiari del ragazzo e favorire opportunità appropriate per esprimerle.
- Verificare l'appropriatezza del mantenere/ristabilire contatti con la famiglia di origine e, quando appropriato, favorire lo scambio regolare con la famiglia di origine.
- Supportare nel rintracciare possibili reti familiari nel paese di accoglienza o all'estero.
- Verificare l'opportunità del ricongiungimento familiare (anche considerando una procedura di ritorno assistito efficace e monitorata).
- Quando appropriato e richiesto dal ragazzo, essere aperto a mettersi direttamente in contatto/stabilire una relazione con la famiglia di origine.
- Quando appropriato e richiesto dal ragazzo, considerare di presentare il ragazzo alla propria famiglia (del tutore).

ESSERE:

- Essere aperto a considerare diverse tradizioni e culture nel comprendere e nell'averne esperienza dei modelli familiari.
- Essere consapevole che ogni ragazzo ha una storia e un background familiare.
- Essere sensibile alla privacy del ragazzo, essere aperto, disponibile e paziente fino a che il ragazzo non si senta pronto ad esternare proprie situazioni, senza essere stato precedentemente forzato a farlo.
- Essere consapevole che alcune delle proprie funzioni e ruoli sono molto simili a quelli che ricoprirebbe un genitore.
- Essere sensibile e attento nel ricercare sempre un equilibrio tra le proprie (del tutore) funzioni emozionali/relazionali/genitoriali e la funzione legale.

08 Sviluppo >> Amici

PRINCIPALI ARTICOLI CRC

Art. 29 Sviluppo della personalità del ragazzo e sua preparazione ad una vita responsabile in una società libera

Art. 24 Diritto di accesso ai migliori standard di salute e di servizi sanitari



SAPERE:

- Riconoscere l'importanza della relazione con i pari per lo sviluppo del ragazzo.
- Essere familiare e relazionarsi con la rete sociale e amicale del ragazzo nel paese di accoglienza e/o a casa.
- Sapere quali siano i possibili segnali di un processo di integrazione non completamente sviluppato (ad es. difficoltà nel sviluppare relazioni di amicizia al di fuori dello stesso gruppo di origine).
- Considerare in maniera adeguata che le difficoltà nello stabilire relazioni con i pari potrebbero rappresentare un segnale di malessere psicologico.

FARE:

- Verificare che siano disponibili occasioni e luoghi dove il ragazzo possa creare/vivere relazioni con i pari.
- Riconoscere e valorizzare le risorse e le capacità del ragazzo nell'affrontare possibili difficoltà nel stabilire relazioni con i pari.
- Supportare il ragazzo nello stabilire relazioni/contatti con i suoi amici nel paese di accoglienza e/o a casa.
- Verificare se e come il ragazzo è integrato nella classe scolastica, o in qualsiasi altro luogo dove si possano stabilire relazioni tra pari.
- Riconoscere rischi/pericoli reali o potenziali relativi alla rete sociale e amicale del ragazzo.

ESSERE:

- Essere sensibile e valorizzare la pertinenza delle dinamiche nella vita sociale del ragazzo.
- Essere consapevole dell'influenza che le relazioni con i pari potrebbero avere sul comportamento, i modelli e lo stile di vita del ragazzo.
- Essere aperto a considerare le opportunità e i problemi che potrebbero derivare dalle relazioni con pari di altri gruppi etnici/religiosi e/o diversi paesi di origine.
- Essere aperto ad accettare gli amici del ragazzo senza pregiudizi immotivati.
- Essere aperto nel chiedere supporto per potenziare e valorizzare la rete sociale del ragazzo.



09 Sviluppo >> Gioco/Divertimento

PRINCIPALI ARTICOLI CRC

Art. 31 Diritto al tempo libero, alla ricreazione e alle attività culturali

Art. 6 Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo

Art. 12 Diritto ad esprimere la propria opinione

SAPERE:

- Sapere che avere del tempo per riposarsi, e che essere coinvolto in attività associative, di tempo libero, culturali, sportive e artistiche è fondamentale per l'appropriato sviluppo psico-sociale, educativo, emozionale e fisico del ragazzo.
- Conoscere le opportunità offerte dal territorio dove vive il ragazzo.
- Avere una conoscenza di base sulle attività associative, ricreative, culturali e artistiche appropriate al ragazzo, in particolare relativamente alla sua età, cultura, genere e bisogni specifici.
- Sapere che questi generi di attività (ad esempio artistiche o culturali) possono essere estremamente d'aiuto nel favorire la comprensione e la scoperta della storia, dei bisogni e delle aspirazioni personali del ragazzo.
- Sapere che essere coinvolto in attività associative, del tempo libero, ricreative, culturali sportive ed artistiche positive e gratificanti può ridurre considerevolmente il rischio di venire coinvolti in attività pericolose e di essere esposti a fenomeni di tratta e sfruttamento.

FARE:

- Facilitare il riconoscimento delle inclinazioni specifiche e personali del ragazzo da parte degli altri attori coinvolti nella sua cura.
- Supportare e promuovere l'accesso del ragazzo ad attività associative, di tempo libero, ricreative, culturali, sportive e artistiche appropriate ai suoi bisogni e alle sue inclinazioni.
- Permettere al ragazzo di essere proattivo nel proporre/organizzare attività associative, ricreative, culturali, sportive e artistiche.
- Essere disponibile a giocare con il ragazzo e a cercare con lui/lei qualche attività di tempo libero e ricreativa.
- Aiutare l'accesso alle risorse e il contatto con professionisti e competenze che potrebbero favorire lo sviluppo di attività su misura e attività sociali organizzate.
- Riconoscere ed esplorare qualsiasi possibile problema che il ragazzo potrebbe incontrare durante queste attività.

ESSERE:

- Non considerare i propri pregiudizi personali o desideri in relazione alle attività di tempo libero o sportive.
- Essere aperto a riconoscere, tramite un punto di vista interculturale, le diverse prospettive sulle attività del tempo libero, ricreative, culturali, sportive e artistiche.

10 Sviluppo >> Relazioni con l'altro Sesso/ Sessualità



PRINCIPALI ARTICOLI CRC

Art. 6 Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo

Art. 19 Diritto alla protezione da violenza, lesioni, abuso e incuria

Art. 20 Diritto dei minori senza famiglia ad una speciale protezione

Art. 24 Diritto di accesso ai migliori standard di salute e di servizi sanitari

Art. 34 Protezione da ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale

SAPERE:

- Avere una conoscenza di base delle questioni relative allo sviluppo sessuale e dei possibili rischi sanitari e sociali correlati.
- Sapere che relazioni sentimentali e sessuali sane sono importanti per lo sviluppo del ragazzo e per la sua vita futura.
- Avere una conoscenza di base delle dimensioni culturali e di genere implicite nella concezione che il ragazzo ha delle relazioni sentimentali/sexuali e della sessualità.
- Conoscere i servizi sanitari e di supporto (ad esempio per la pianificazione familiare) disponibili sul territorio
- Essere familiare con la storia e le esperienze del ragazzo e capire se il ragazzo possa avere avuto esperienze negative in questa sfera.
- Conoscere i segnali e i sintomi di base dell'abuso sessuale su minori e quali sono le autorità/servizi competenti/responsabili ai quali rivolgersi in caso di abuso, tratta e sfruttamento.

FARE:

- Verificare il livello di competenze e attenzione relative alla sessualità e alla prevenzione/protezione dai rischi sanitari e sociali correlati nel contesto di residenza del ragazzo.
- Promuovere, in maniera adeguata, rispettosa e non intrusiva, un dialogo con il ragazzo sulla sessualità e sulle relazioni sentimentali/sexuali.
- Assicurare il massimo livello di confidenzialità, eccetto nel caso in cui il ragazzo o un'altra persona sia in pericolo.
- Verificare se il ragazzo è adeguatamente informato sui rischi sanitari e sociali relativi alle relazioni sessuali e su come renderli minimi.
- Essere disponibile a incontrare il partner del ragazzo e a considerarne pienamente l'importanza.
- Potenziare e supportare il ragazzo in tutte le dimensioni (emozionale, sociale, salute, contraccezione, rischi etc...) relative alla sessualità e alle relazioni sentimentali/sexuali.
- Riconoscere qualsiasi segnale che possa indicare possibili problemi relativi alla sfera sessuale/sentimentale.

ESSERE:

- Essere consapevoli delle dimensioni culturali e di genere implicite alla sessualità e alle relazioni sentimentali/sexuali.
- Evitare di avere propri pregiudizi culturali o personali, preferenze o modelli che interferiscano in modo inadeguato con le relazioni sentimentali e sessuali del ragazzo.
- Essere consapevole del fatto che la dimensione di genere potrebbe implicare ostacoli significativi e pregiudizi nella relazione con il ragazzo.



11 Protezione >> Rischi

PRINCIPALI ARTICOLI CRC

Art. 6 Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo

Art. 19 Diritto alla protezione da violenza, lesioni, abuso e incuria

Art. 20 Diritto dei minori senza famiglia ad una speciale protezione

Art. 24 Diritto di accesso ai migliori standard di salute e di servizi sanitari

SAPERE:

- Avere una conoscenza di base riguardo ai fenomeni di abuso, tratta e sfruttamento e dei rischi legati alla migrazione.
- Sapere quali siano le autorità competenti in caso di abuso, tratta e sfruttamento e le violazioni del ragazzo correlate.
- Sapere quali potrebbero essere i possibili segnali ed indicatori di abuso, tratta e sfruttamento.
- Conoscere la storia, le esperienze, la situazione e le aspirazioni del ragazzo, per poter identificare le sue vulnerabilità a tratta e sfruttamento.
- Sapere se il ragazzo fa uso di droga, alcool o se ha altre forme di dipendenza.

FARE:

- Supportare la definizione e l'implementazione di un approccio olistico ai bisogni e ai diritti del ragazzo con lo scopo di migliorare la protezione, allo stesso tempo prevenendo i rischi di abuso, tratta e sfruttamento.
- Riconoscere e monitorare le possibili situazioni di pericolo per il ragazzo allo scopo di definire e mettere in atto immediatamente misure appropriate.
- Proteggere il ragazzo da qualsiasi (nuovo) trauma relativo alle procedure legali.
- Facilitare lo sviluppo di una rete di relazioni positive con gli adulti, i pari e i gruppi.
- Potenziare il ragazzo in tutti gli aspetti che potrebbero rilanciare le sue capacità di autodifesa e il suo potenziale nelle situazioni attuali e future, supportando la creazione di condizioni sostenibili per il futuro (economico, sociale, personale) del ragazzo anche in prospettiva della maggiore età.
- Facilitare le attività e i progetti che potrebbero rilanciare le capacità e la resilienza del ragazzo (attività sportive, sociali, culturali, formazione etc...).
- Facilitare l'accesso alle risorse, ai professionisti e alle competenze che potrebbero aiutare il ragazzo in caso di rischi relativi – in un'ottica multidimensionale e preventiva – alla sua sicurezza, benessere e diritti.

ESSERE:

- Essere cosciente che la discriminazione nelle sue varie forme può ostacolare la protezione del ragazzo da abuso, tratta e sfruttamento.
- Essere aperto a riconoscere che l'attivazione della resilienza, delle capacità e delle risorse del ragazzo sono elementi fondamentali per tutte le misure di protezione.
- Essere sensibile e attento a qualsiasi segnale che possa indicare possibile violenza, abuso e danni.
- Essere consapevole che i minorenni che hanno subito esperienze traumatiche devono essere trattati con un'attenzione particolare e specifica, per la quale potrebbe essere necessario un supporto professionale.

12 Protezione >> Relazione con gli Adulti

PRINCIPALI ARTICOLI CRC

Art. 5 Diritti e responsabilità dei genitori, della famiglia e della comunità

Art. 12 Diritto ad esprimere la propria opinione

Art. 14 Libertà di pensiero, coscienza e religione

Art. 20 Diritto dei minori senza famiglia ad una speciale protezione

Art. 29 Sviluppo della personalità del ragazzo e sua preparazione ad una vita responsabile in una società libera



SAPERE:


- Conoscere l'importanza di figure di riferimento adulte per uno sviluppo sano del ragazzo.
- Sapere che significato culturale attribuisce il ragazzo all'autorità paterna.
- Conoscere come sono le relazioni del ragazzo con i suoi genitori o con altri adulti nel paese di origine.
- Sapere se un adulto (diverso dai genitori) sia stato/sia una figura chiave nella vita passata/presente del ragazzo.

FARE:

- Guadagnarsi la fiducia e la confidenza del ragazzo.
- Osservare attentamente chi sono gli adulti con i quali il ragazzo è in contatto, che tipo di relazione esiste e come il ragazzo si comporta con loro.
- Supportare, monitorare e promuovere un dialogo libero e fruttuoso tra il ragazzo e le persone che se ne prendono cura.
- Informare il ragazzo sui possibili rischi legati al comportamento di alcune persone adulte.
- Quando appropriato e richiesto dal ragazzo, prendere in considerazione di presentare il ragazzo all'interno del proprio (del tutore) ambiente sociale.

ESSERE:

- Mantenere la consapevolezza del ruolo che è (al tutore) richiesto avere nella relazione con il ragazzo, essere sempre eticamente, empaticamente e fattivamente preoccupato delle possibili interferenze che potrebbe esercitare relativamente ad altri adulti presenti nella vita del ragazzo.
- Tenere conto delle specificità e differenze culturali e di genere relative alle relazioni tra adulti e minorenni.



13 Protezione >> Viaggio

PRINCIPALI ARTICOLI CRC

Art. 20 Diritto dei minori senza famiglia ad una speciale protezione

Art. 35 Misure per la prevenzione di vendita, tratta e rapimento

SAPERE:

- *Avere una conoscenza di base della migrazione (tendenze, fasi, rischi, modelli, politiche, legislazione).*
- *Sapere da dove proviene il ragazzo e come ha raggiunto il paese.*
- *Sapere quali fossero i fattori di spinta e di attrazione (push - pull) personali e generali che hanno indotto il ragazzo a lasciare il paese.*
- *Sapere a tempo debito e senza forzare il ragazzo: - come e chi ha organizzato il viaggio e se egli/lei ha ancora l'obbligo di pagare qualcuno - le persone/amici che hanno viaggiato con lui/lei - quali rischi/esperienze/eventi sono accaduti durante il viaggio*
- *Sapere dove il ragazzo vorrebbe andare e dove gli è consentito andare in accordo con la legislazione.*

FARE:

- *Verificare che informazioni adeguate sul processo di migrazione del ragazzo siano raccolte e prese nella debita considerazione per la determinazione del suo superiore interesse.*
- *Sollecitare e ascoltare le narrazioni del ragazzo relative al viaggio.*
- *Orientare il ragazzo anche tramite la mappatura dei suoi progetti di vita e migratori (passati, presenti e futuri).*
- *Informare preventivamente il ragazzo riguardo ai rischi che potrebbe incontrare durante qualsiasi viaggio.*
- *Supportare il ragazzo nel stabilire relazioni positive con le comunità della stessa origine presenti sul territorio.*
- *Attivare risposte appropriate ai possibili problemi collegati all'esperienza migratoria del ragazzo (esperienze traumatiche, abusi, sfruttamento, tratta, rischi sanitari etc...).*

ESSERE:

- *Essere aperto a riconoscere e indirizzare i propri (del tutore) sentimenti, le proprie preoccupazioni e paure che possono derivare dalle esperienze del ragazzo.*
- *Considerare la storia, la cultura e il progetto migratorio del ragazzo come elementi fondamentali in qualsiasi relazione, azione, aspetto.*
- *Valorizzare sempre le risorse e le capacità che il ragazzo ha attivato durante la sua esperienza migratoria.*

14 Partecipazione >> Documenti/Cittadinanza



PRINCIPALI ARTICOLI CRC

Art. 3 Superiore interesse del ragazzo

Art. 6 Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo

Art. 16 Diritto alla privacy, all'onore, alla reputazione

Art. 20 Cura alternativa per i minori in assenza dei genitori; Diritto dei minori senza famiglia ad una speciale protezione

Art. 21 Adozione

Art. 22 Minori rifugiati

Art. 26 Sicurezza sociale

SAPERE:

- Avere conoscenza della legislazione e delle procedure in materia di immigrazione e asilo.
- Sapere che implicazioni ha l'acquisizione di uno "status legale" per la vita presente e futura del ragazzo.
- Conoscere la procedura burocratica per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno più adatta alle condizioni del ragazzo, e l'impatto che essa ha sulla vita e sulle prospettive del ragazzo.
- Conoscere le ragioni per cui un ragazzo potrebbe preferire non essere incluso o lasciare il sistema di protezione nazionale.

FARE:

- Verificare che il ragazzo sia sempre adeguatamente informato sui suoi diritti.
- Supportare il ragazzo in qualsiasi relazione/ contatto con le istituzioni e le autorità nazionali (ad es. procedimenti criminali, materia civile).
- Aiutare il ragazzo in tutte le procedure connesse al suo status legale (documenti, registrazione a scuola/al sistema sanitario, procedura di richiesta di asilo ecc...) sempre tenendo nella massima considerazione il suo superiore interesse.

ESSERE:

- Essere pronto ad affrontare possibili difficoltà e problemi anche con attori istituzionali in nome del superiore interesse del ragazzo.
- Essere consapevole della frustrazione e della sofferenza che potrebbe essere causata dalla lunghezza e/o dalle complessità delle procedure burocratiche e/o dal rifiuto della richiesta di asilo.



15 Partecipazione >> Progetti di Vita

PRINCIPALI ARTICOLI CRC

Art. 29 Sviluppo della personalità del ragazzo e sua preparazione ad una vita responsabile in una società libera

Art. 12 Diritto ad esprimere la propria opinione

SAPERE:

- Sapere che il progetto di vita del ragazzo è una questione della massima importanza per il suo sviluppo futuro.
- Sapere che la definizione e la realizzazione del progetto di vita del ragazzo deve basarsi sulla sua partecipazione attiva, la sua consapevolezza e l'informazione.
- Conoscere le aspirazioni, i bisogni e i diritti del ragazzo per supportare la definizione/promozione/realizzazione del suo progetto di vita.
- Conoscere gli ostacoli che il ragazzo potrebbe incontrare nella realizzazione del suo progetto di vita.
- Sapere che la realizzazione riuscita e sostenibile del progetto di vita del ragazzo richiede di considerare quello che accade al compimento della maggiore età.

FARE:

- Supportare la definizione e la realizzazione del progetto di vita del ragazzo dando primaria importanza ai desideri, alle speranze, ai bisogni, alle aspirazioni, al carattere, all'attitudine e alla rete sociale del ragazzo.
- Raccogliere informazioni su tutte le opportunità disponibili e/o sui possibili limiti relativi al progetto di vita del ragazzo e tutti i modi possibili per realizzarlo, in collaborazione con gli altri attori coinvolti nella cura del ragazzo.
- Informare e sollecitare sempre la partecipazione attiva e la consapevolezza del ragazzo in ogni fase del processo decisionale.
- Supportare nel prendere tutte le misure necessarie per implementare con successo il progetto di vita del ragazzo.
- Monitorare attentamente e supervisionare il processo e il risultato di ogni fase del progetto di vita del ragazzo.
- Quando appropriato e richiesto dal ragazzo, entrare in contatto con la famiglia del ragazzo per discutere e valutare il progetto di vita più appropriato per lui/lei.

ESSERE:

- Essere pronto ad affrontare possibili difficoltà e problemi anche con attori istituzionali in nome del superiore interesse del ragazzo.
- Essere aperto a valorizzare e considerare sempre i desideri, le aspirazioni, i bisogni e le specificità culturali del ragazzo al di là delle proprie (del tutore) idee e opinioni.
- Essere aperto a favorire, valorizzare e rafforzare sempre le risorse, le capacità e la resilienza del ragazzo.

16 Partecipazione >> Spiritualità



PRINCIPALI ARTICOLI CRC

Art. 14 Libertà di pensiero, coscienza e religione

Art. 30 Diritto a vivere la propria cultura, a professare e praticare la propria religione e ad usare la propria lingua

Art. 12 Diritto ad esprimere la propria opinione

SAPERE:

- Conoscere e riconoscere l'impatto che la dimensione spirituale/religiosa/magica ha sull'esperienza e sulla vita quotidiana di ogni persona.
- Avere una conoscenza di base e/o essere aperto a capire e imparare relativamente alle tradizioni, alle pratiche e alle esperienze spirituali/religiose/magiche del ragazzo.
- Conoscere le pratiche spirituali/religiose/magiche che potrebbero essere usate per forzare o soggiogare il ragazzo.

FARE:

- Verificare che le occasioni e i luoghi per l'espressione, anche in gruppo, della propria religione/spiritualità siano accessibili al ragazzo.
- Supportare il ragazzo nell'entrare in contatto con luoghi di culto e/o comunità dove sia praticata la sua religione/spiritualità.
- Verificare che il ragazzo non sia inutilmente esposto a situazioni o contesti che sono in contrasto con le sue credenze personali.
- Verificare che il ragazzo non sia marginalizzato e/o discriminato in base alle sue credenze personali.
- Aiutare l'accesso ai contesti, alle risorse, ai professionisti e alle competenze culturali rilevanti che potrebbero aiutare il ragazzo in caso di problemi correlati a queste sfere.

ESSERE:

- Essere aperto a riconoscere e gestire i possibili stereotipi su altre tradizioni e pratiche religiose/spirituali.
- Essere aperto a considerare che molte situazioni che potrebbero apparire come "patologie" possono trovare la loro origine e soluzione in relazione alla dimensione spirituale/religiosa/magica che appartiene all'esperienza e alla cultura del ragazzo.
- Tenere in adeguata considerazione senza pregiudizi il fatto che il mondo invisibile (domande esistenziali, spiriti, antenati, tradizioni funerarie, rimostranze, jinn, etc...) ha la stessa rilevanza del mondo visibile.
- Evitare di imporre le proprie (del tutore) credenze religiose/spirituali personali.

